

dossier

XIX Legislatura

24 ottobre 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di energia, imprese e PNRR

(cd. Aiuti-ter)

D.L. 144/2022 – A.C. 5

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 1



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 1

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 1

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

Il presente dossier riproduce il contenuto del dossier già predisposto per l'A.C. 3705 presentato nella XVIII legislatura a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO	6
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
Articolo 1 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>).....	6
Articolo 2 (<i>Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</i>)	10
Articolo 3 (<i>Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia</i>).....	12
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</i>)	18
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Contributo straordinario agli enti locali</i>).....	24
Articolo 5, commi da 3 a 6 (<i>Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard</i>)	25
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto</i>)	26
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sport</i>).....	28
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore</i>).....	29
Articolo 9 (<i>Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione</i>).....	35
Articolo 10 (<i>Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale</i>).....	36
Articolo 11 (<i>Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi di cultura</i>).....	38
Articolo 12 (<i>Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti</i>)	41
Articolo 13 (<i>Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie</i>).....	42
Articolo 14 (<i>Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto</i>)	43
Articolo 15 (<i>Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato</i>)	44
Articolo 16 (<i>Procedure di prevenzione incendi</i>)	45
Articolo 17 (<i>Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti</i>)	45
Articolo 18 (<i>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti</i>)	46

Articolo 19 (<i>Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti</i>)	47
Articolo 20 (<i>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</i>).....	51
Articolo 21 (<i>Recupero prestazioni indebite</i>)	53
Articolo 22 (<i>Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</i>)	54
Articolo 23 (<i>Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici</i>)	57
Articolo 24 (<i>Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia</i>).....	57
Articolo 25 (<i>Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari</i>).....	59
Articolo 26 (<i>Misure per la riforma degli istituti tecnici</i>)	66
Articolo 27 (<i>Misure per la riforma degli istituti professionali</i>)	68
Articolo 28 (<i>Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale</i>)	70
Articolo 29 (<i>Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili</i>).....	71
Articolo 30 (<i>Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici</i>).....	72
Articolo 31 (<i>Piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR</i>)	73
Articolo 32 (<i>Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici</i>).....	74
Articolo 33 (<i>Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria</i>).....	75
Articolo 34 (<i>Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate</i>).....	82
Articolo 35 (<i>Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina</i>).....	84
Articolo 36 (<i>Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale</i>)	86
Articolo 37 (<i>Delocalizzazione o cessione di attività di imprese non in crisi</i>).....	86
Articolo 38 (<i>Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo</i>)	88
Articolo 39 (<i>Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali</i>)	89
Articolo 40 (<i>Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese</i>)	90
Articolo 41 (<i>Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale</i>)	91

Articolo 42 (<i>Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili</i>)	98
Articolo 43, comma 1, lett. a), e All. 1 (<i>Disposizioni finanziarie – riduzione di programmi e missioni</i>)	101
Articolo 43, comma 1 (<i>Copertura finanziaria</i>)	105
Articolo 43, comma 2 (<i>Livelli massimi dei saldi</i>).....	112

Informazioni sul provvedimento

A.C.	5
Titolo:	Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente:	Commissione speciale, istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento della Camera

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (cd. “decreto aiuti-ter”).

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Nelle schede che seguono viene richiamato brevemente il contenuto delle norme e della relazione tecnica, riportando quindi le osservazioni e dando conto dei chiarimenti necessari ai fini della verifica delle quantificazioni.

Per una descrizione di dettaglio dei contenuti normativi del provvedimento, si rinvia alla prima parte del presente dossier, recante le schede di lettura riferite ai singoli articoli.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Il prospetto riepilogativo ascrive al provvedimento, nella **versione iniziale**, i seguenti effetti complessivi sui saldi.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Totale entrate	2.701,6	1.011,0	-19,5	-17,7	2.270,4	1.013,6	-31,6	-28,2	3.242,4	41,6	-31,6	-28,2
Totale spese	8.863,7	1.007,9	-27,1	-17,7	8.441,0	1.010,5	-39,2	-28,2	9.441,0	10,5	-39,2	-28,2
Saldo*	-6.162,1	3,1	7,6	0,0	-6.170,7	3,1	7,6	0,0	-6.198,7	31,1	7,6	0,0

*Il segno negativo indica un peggioramento del saldo.

In termini di **risorse ed impieghi**, il prospetto riepilogativo ascrive al provvedimento i seguenti effetti complessivi sui saldi.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Totale risorse	7.150,6	1.372,7	55,3	44,3	7.142,1	1.372,7	55,3	44,3	8.114,1	400,7	55,3	44,3
Totale impieghi	13.312,7	1.369,6	47,7	44,3	13.312,7	1.369,6	47,7	44,3	14.312,7	369,6	47,7	44,3
Saldo*	-6.162,1	3,1	7,6	0,0	-6.170,7	3,1	7,6	0,0	-6.198,7	31,1	7,6	0,0

*Il segno negativo indica un peggioramento del saldo.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Le norme riconoscono alle imprese un credito di imposta del 40 per cento sulla spesa sostenuta per l'acquisto di gas e energia elettrica (componente energetica) utilizzati a ottobre e novembre 2022, qualora abbiano subito un incremento dei prezzi dell'energia e del gas nel III trimestre superiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Alle imprese energivore l'agevolazione si applica anche all'energia autoprodotta, facendo riferimento

ai costi dei combustibili utilizzati ed è calcolata in base al prezzo unico nazionale.

In proposito si ricorda che analoghe agevolazioni sono state riconosciute dai dd.l. 4/2022, 17/2022, 21/2022, 50/2022, 115/2022 con riferimento ai costi sostenuti nei primi tre trimestri 2022 dalle imprese energivore e gasivore e, limitatamente al II e III trimestre, ai costi sostenuti dalle altre imprese. Rispetto alle precedenti agevolazioni, il credito di imposta sulla spesa energetica è riconosciuto anche alle imprese connesse con potenza inferiore a 16,5 kW, ma pari o superiore a 4,5 kW.

Il comma 10 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti di imposta previsti ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13 della legge n. 96/2009. In base al citato articolo 17, comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Contributo straordinario, in favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa per la componente energetica acquistata ed utilizzata a ottobre e novembre (comma 1)	2.154,29	250,91			2.154,29	250,91			2.405,20			
Maggiori spese in conto capitale												
Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di	2.386,39	277,94			2.386,39	277,94			2.664,33			

credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre e novembre (comma 2)												
Maggiori spese correnti												
Contributo straordinario, in favore delle imprese connesse con potenza pari o superiore a 4,5kW, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa per la componente energetica acquistata ed utilizzata a ottobre e novembre (comma 3)	2.870,30	334,30			2.870,30	334,30			3.204,60			
Maggiori spese in conto capitale												
Contributo straordinario, in favore delle imprese non gasivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre e novembre (comma 4)	1.750,02	136,85			1.750,02	136,85			1.311,87			

La relazione tecnica afferma che, con riferimento al credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore a parziale compensazione del maggior costo dell'energia elettrica, gli effetti finanziari sono stati quantificati utilizzando i dati Arera sui consumi energetici bimestrali delle medesime imprese, pari a circa 12,27 milioni di MWh. La stima del prezzo unico

nazionale utilizzato per la quantificazione è fornita da Arera ed è pari a 490 €/MWh. I consumi stimati, moltiplicati per il prezzo atteso e per l'aliquota del credito di imposta al 40% portano a una stima degli effetti finanziari di 2.154,29 milioni di euro di minor gettito nel 2022 e 250,91 milioni di euro per il 2023.

In merito al credito di imposta riconosciuto alle imprese gasivore a parziale compensazione del maggior costo del gas, gli effetti finanziari sono stati quantificati utilizzando i dati ARERA sui consumi di gas naturale del settore industriale, pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un bimestre, pari a 3,150 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Infine, in base a quanto comunicato da ARERA, si assume un prezzo pari a 200 €/MWh. I consumi, convertiti in MWh, moltiplicati per il prezzo atteso e l'aliquota del credito di imposta al 40% portano a una stima degli effetti finanziari di 2.386,39 milioni di euro nel 2022 e 277,94 milioni di euro nel 2023.

Quanto al credito di imposta riconosciuto alle imprese non energivore connesse con potenza pari o superiore a 4,5kW a parziale compensazione dei maggiori costi dell'energia elettrica, gli effetti finanziari sono stati quantificati utilizzando dati ARERA per stimare i consumi nei mesi di ottobre e novembre pari a 21,8 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale stimato pari a 490 €/MWh.

In relazione al credito di imposta riconosciuto alle imprese non gasivore a parziale compensazione dei maggiori costi del gas, gli effetti finanziari sono stati quantificati stimando i consumi pari a 7,755 miliardi di Smc, fermo restando il prezzo atteso pari a 200 €/MWh.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le ipotesi formulate in relazione ai prezzi del gas e dell'energia elettrica sono in linea o di poco superiori ai prezzi registrati sulle piattaforme del GME nel III trimestre (PUN a 470 €/MWh e prezzo del gas sull'MGP a circa 196 €/MWh). Nei primi giorni di ottobre i prezzi si sono attestati a livelli più bassi. Le stime elaborate per i consumi di ottobre e novembre sono coerenti con quelle impiegate nei precedenti provvedimenti. Si ricorda inoltre che, in una nota trasmessa nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 115/2022, che recava una misura analoga a quella ora disposta, il Governo ha evidenziato come la quantificazione degli oneri fosse stata elaborata presumendo che tutte le imprese interessate accedessero all'agevolazione e che in sede di monitoraggio relativo ai crediti di imposta riconosciuti a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese nel primo semestre 2022 non erano stati rilevati scostamenti, nonostante i prezzi di gas ed energia elettrica fossero risultati più alti di quanto preventivato in sede di stima degli oneri.*

In proposito, non si formulano dunque osservazioni circa le ipotesi alla base delle quantificazioni recate dalle norme.

Sarebbe, in ogni caso, opportuno acquisire maggiori informazioni e aggiornamenti circa il monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in relazione alla spesa energetica sostenuta dalle imprese nel III trimestre, durante il quale i prezzi di gas e elettricità sono stati pari rispettivamente a 296 €/MWh e 470 €/MWh, a fronte di prezzi stimati a 91€/MWh per il gas e a 237€/MWh per l'energia elettrica.

Per quanto riguarda la registrazione degli effetti sui saldi, si rileva che i contributi, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all'elettricità: pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese (DL n. 50/2022 e DL n. 115/2022), circa le ragioni di tale diversa classificazione andrebbero acquisiti elementi esplicativi, non reperibili nelle relazioni tecniche riferite alle misure in esame.

Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale, si rileva che gli effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte degli effetti è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Sul punto sarebbero comunque utili ulteriori elementi di valutazione.

In particolare, sempre con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno, andrebbero altresì esplicitate le stime poste a base dell'individuazione della quota di incentivo che sarà fruita nel 2023, tenuto conto che tale quota risulta calcolata come il 10,4 per cento dell'incentivo totale per tutte le misure eccetto che per le imprese non gasivore (comma 4) per le quali è stata invece prevista una percentuale diversa (del 7,3 per cento).

Articolo 2

(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La norma proroga al quarto trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (già introdotto, per il primo trimestre, dal DL n. 21 del 2022, articolo 18, poi prorogato, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, per il secondo trimestre dall'articolo 3-bis del DL n. 50 del 2022 ed

infine riconosciuto, ad entrambe le categorie, per il terzo trimestre dall'articolo 7 del DL n. 115/2022).

Si stabilisce, inoltre, che il contributo sia, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
	183,77				183,77				183,77			

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari, sulla base dei dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca:

	Spesa per acquisto carburante nel quarto trimestre 2022	Importo contributo 20%
Agricoltura	804.827.225	160.965.445
Pesca	114.000.000	22.800.000
Totale		183.745.445

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione proroga al IV trimestre 2022 ed amplia l'ambito applicativo di una misura agevolativa già riconosciuta da altri provvedimenti per i trimestri precedenti. In proposito si evidenzia che gli oneri stimati dalla relazione tecnica risultano inferiori rispetto alle precedenti stime effettuate in relazione ai medesimi interventi.

Si ricorda, da ultimo, la relazione tecnica all'articolo 7 del DL 115 del 2022 che stimava, sempre utilizzando i dati del Ministero della transizione ecologica per i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento, e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca i seguenti oneri:

	Spesa per acquisto carburante nel terzo trimestre 2022	Importo contribuito 20%
Agricoltura	848.046.591	169.609.318
Pesca	124.000.000	24.800.000
Totale		194.409.318

Pertanto, tenuto conto che la disposizione in esame prevede anche un ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame (ora riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali), al fine di valutare la prudenzialità della stima riportata dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine ai dati utilizzati ai fini della quantificazione, con particolare riferimento al prezzo e ai consumi considerati, con distinta evidenziazione dei consumi relativi al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali, oggetto dell'ampliamento dell'ambito applicativo previsto con la norma in esame.

Inoltre, si rileva che gli effetti del credito d'imposta previsto – per il IV trimestre 2022 - dalla disposizione in esame sono riferiti integralmente, su tutti e tre i saldi, all'esercizio 2022 mentre il credito d'imposta previsto – per il medesimo ultimo quadrimestre dell'anno in corso – dall'articolo 1 (alla cui scheda si rinvia), comporta effetti differenziati in quanto, con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno, una quota degli oneri grava sull'esercizio 2023, presumibilmente a causa di disallineamenti temporali che rilevano in termini di cassa: circa il diverso trattamento contabile dei due crediti d'imposta, riferiti al medesimo arco temporale prossimo alla conclusione del corrente anno finanziario, sarebbero quindi opportuni chiarimenti.

Articolo 3

(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

La norma interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere, ai sensi dell'articolo 15 del D.L. n. 50/2022, su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa all'Ucraina.

In proposito si ricorda che il citato articolo 15 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese finalizzati a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito

rincari per effetto dalla crisi attuale. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la “Garanzia Italia SACE” a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 (articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020). La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l’importo complessivo massimo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal citato D.L. n. 23/2020.

In proposito la relazione tecnica ha precisato che la nuova garanzia non avrebbe richiesto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente tenuto conto che, sulla base dei dati forniti dal gestore, risultavano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontavano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l’operatività di cui all’art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22.

In particolare, si prevede che le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 50/2022, sui finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, siano prestate a titolo gratuito nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti (comma 1).

L’ammontare garantito del finanziamento può, inoltre, essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (comma 2). In materia di condizioni di accesso alla garanzia, viene soppresso il requisito per cui le imprese beneficiarie devono aver subito una contrazione della produzione o della domanda (comma 5).

Inoltre, con riferimento alle condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica - consentita dall’articolo 8 del D.L. 21/2022 – viene soppresso l’inciso che limitava l’operatività della misura alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Contestualmente, si consente che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi (comma 4).

Si prevede altresì che la garanzia del Fondo di garanzia PMI, su finanziamenti individuali, successivi al 24 settembre 2022 e destinati alla copertura del pagamento delle fatture energetiche, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, possa essere concessa a titolo gratuito, laddove siano rispettate le medesime condizioni previste dal comma 1 per la gratuità delle garanzie SACE (comma 3).

Si interviene ancora sull'articolo 64, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al “*green new deal*”. In particolare, è innalzato da 200 a 600 milioni di euro il limite di ammontare garantito previsto, oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale (comma 6).

Si dispone quindi che alla **copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4** del presente articolo si provveda a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, che rafforzano e potenziano il sostegno di cui alla misura *ex* articolo 15 DL 50/2022 (c.d. SupportItalia), l'intervento insiste finanziariamente sul *plafond* di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto dall'articolo 1 del DL 23/2020 (c.d. DL Liquidità), fino a 200 miliardi di euro (di cui 30 miliardi di euro in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi di euro a copertura della massima perdita attesa, di cui al combinato disposto degli articoli 14 del suddetto DL e 31 del DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio). A tal riguardo la RT segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, al 30.06.22, risultano perfezionate garanzie per circa 29,4 miliardi di euro (di cui 1,4 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 25 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'art. 35 del DL 34/2020 e della riserva di 3 miliardi di euro da ultimo prevista dall'articolo 8,

comma 6, del DL 21/2022. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi;

- con riferimento all'intervento di cui al comma 3 - con il quale, al fine di sostenere il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, viene prevista la possibilità di accesso a condizioni agevolate al Fondo di Garanzia PMI – la relazione tecnica rappresenta che considerata l'eccezionalità della misura, e quindi la sua vigenza temporale limitata, sulla base dei dati forniti dal Gestore non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura, presentando il Fondo, al 31.08.22, risorse libere pari a circa 3,7 miliardi di euro e una disponibilità residua stimata, al 31.12.2022, pari a circa 2,5 miliardi di euro;
- l'intervento di cui al comma 4 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica data la riserva prevista, su apposita sezione speciale, a legislazione vigente, dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022, e pari a 2 miliardi di euro, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 1, comma 14, DL 23/2020. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi;
- il comma 5 e il comma 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di norme meramente ordinarie, volte, da un lato, a semplificare la procedura di rilascio delle garanzie "Green new deal" da parte di SACE, ai sensi dell'articolo 64 del DL 76/2020 e, dall'altro, a precisare l'ambito del potenziale intervento dello strumento di garanzia di cui all'articolo 15 DL 50/2022;
- il comma 8 è volto a precisare che per gli interventi di cui ai precedenti commi non occorrono stanziamenti aggiuntivi.

La RT afferma quindi che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma dispone la possibilità di accesso a condizioni agevolate alle garanzie prestate da SACE, ai sensi dell'articolo 15 del DL 50/2022, nonché alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia PMI.

In proposito, con riferimento alle garanzie prestate da SACE, si ricorda che l'articolo 1 del DL n. 23/2020 ha autorizzato SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2022 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non possono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. A copertura delle garanzie concesse è stato istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, poi rifinanziato dal decreto-legge n. 34/2020 per 30.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è stata autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate anche le commissioni incassate, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte.

Le risorse originariamente stanziare sono state registrate solo sul saldo netto da finanziare (come dai prospetti riepilogativi riferiti all'art. 1 del DL n. 23/2020 e all'art. 31 del DL n. 34/2020). Nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti istitutivi, il Governo ha infatti affermato che le garanzie sono state considerate "non standardizzate", di conseguenza, in linea con le regole del SEC 2010, non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto e, in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile né nell'*an* né nel *quantum*, né nel profilo temporale.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse statali già stanziate per "Garanzia Italia", si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la capienza del citato Fondo già istituito dall'articolo 1 del DL n. 23 del 2020.

In proposito, si evidenzia che secondo quanto affermato da SACE spa¹ sono circa 42 miliardi di euro, per un totale di 6.361 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia". Il fondo quindi risulterebbe capiente alla luce dell'ampio margine ancora esistente fino al massimo di impegni assumibili (42 miliardi rispetto a 200 miliardi), cui corrisponde un livello di risorse stanziate (31 miliardi) che sconta un tasso di escussione pari a circa il 15%. In proposito la RT afferma che le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 25 miliardi, cui pertanto corrisponderebbero impegni per circa 6 miliardi che risultano effettivamente pari a circa il 15 per cento di 42 miliardi.

Alla luce di quanto premesso, considerato che le garanzie SACE su cui interviene la norma in esame operano nel limite degli impegni assumibili pari a 200 miliardi cui corrisponde uno stanziamento pari a 31 miliardi, non si formulano osservazioni.

Ciò posto, al fine di verificare la perdurante adeguatezza delle risorse del Fondo rispetto alle modifiche introdotte dalla norma, sarebbe comunque utile disporre di informazioni di maggior dettaglio, anche di carattere quantitativo, in merito alle previsioni di utilizzo futuro delle suddette garanzie e, conseguentemente, delle risorse appostate sul Fondo in rapporto a tutti gli impegni assumibili da SACE: tali elementi appaiono necessari tenuto conto, fra l'altro, dell'operatività della misura a legislazione vigente

¹ Cfr. Comunicato SACE del 6 luglio 2022

e delle modifiche intervenute nel tempo, prevalentemente finalizzate ad estendere o agevolare l'accesso alle garanzie.

Non si formulano inoltre osservazioni per quanto riguarda le garanzie del Fondo di garanzia PMI, le quali operano nel limite delle risorse disponibili.

Infine, in merito alla mancata evidenziazione, nel prospetto riepilogativo, di effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle norme in esame, appaiono opportuno elementi a sostegno della coerenza dell'impatto di queste ultime, in termini di indebitamento netto, rispetto alla dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali con riguardo ai Fondi utilizzati a copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 8 dell'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo 3, concernenti l'estensione delle garanzie prestate da SACE S.p.A., si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo istituito a copertura delle garanzie concesse da SACE per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitoli 7400-7402).

Il medesimo comma 8 dispone altresì che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3, concernente la concessione a titolo gratuito della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, di cui dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, (capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul medesimo Fondo.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al decreto in esame, per gli interventi di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 3 in esame non occorrono stanziamenti aggiuntivi e, pertanto, essi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le coperture previste nel comma 8 costituiscono la destinazione di risorse già precedentemente autorizzate mediante le disposizioni sopra citate.

In particolare, riguardo alla disponibilità dei citati fondi, la relazione tecnica evidenzia che, in riferimento ai commi 1 e 2, le risorse libere sul Fondo a copertura delle garanzie concesse da SACE per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia, al 30 giugno 2022, ammontano a circa 25 miliardi di euro²; mentre, in riferimento al comma 3, le risorse libere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al 31

² La relazione tecnica precisa altresì che l'ammontare di circa 25 miliardi di euro risulta al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020 e della riserva di 3 miliardi di euro prevista dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2022.

agosto 2022, ammontano a 3,7 miliardi di euro e la disponibilità residua stimata al 31 dicembre 2022 è pari a circa 2,5 miliardi di euro.

La medesima relazione tecnica, infine, con riferimento all'intervento di cui comma 4, concernente la modifica delle condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica, sottolinea che, a tale scopo, l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2022 prevede una riserva, su apposita sezione speciale, pari a 2 miliardi di euro proprio a valere sulla dotazione di cui al citato articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità, da un punto di vista formale, di riformulare la disposizione in esame espungendo il riferimento alla "copertura degli oneri", posto che tale formulazione viene utilizzata, di regola, con riferimento a disposizioni che richiedono stanziamenti aggiuntivi di bilancio e una conseguente quantificazione degli oneri che ne derivano. Nel caso specifico invece, considerato che all'attuazione delle disposizioni – come si evince dalla relazione tecnica - si provvederà nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare preferibile una nuova formulazione volta a prevedere che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a valere sui fondi di cui trattasi.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Normativa vigente. La disciplina sulle accise è contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 1995 che, nell'allegato I, elenca le aliquote da applicare a ciascuna tipologia di prodotto interessata.

L'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce peraltro che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Il successivo comma 291 indica nel dettaglio i presupposti al cui sussistere può essere adottato il decreto di variazione mentre il comma 292 precisa, a chiusura, che dal decreto non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle

aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Anche al citato comma 8 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022 per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022 che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Alla disposizione sono stati ascritti i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-893,67	0	0	0
IVA	-134,28	0	0	0
IIDD	0	86,77	-37,19	0
IRAP	0	20,97	-9,63	0
Crediti autotrasportatori	0	100,60	0	0
Totale	-1.027,95	208,34	-46,82	0
Riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale usato per autotrazione	14,7	0	0	0

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.

Con il comunicato stampa pubblicato il 13 settembre 2022 dal MEF e dal MITE è stata annunciata la firma di un ulteriore decreto interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

La norma conferma, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, la già disposta **riduzione delle aliquote di accisa** applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota

IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede europea, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dai decreti ministeriali sopra citati.

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21 marzo 2022	Accisa nazionale dal 22 marzo al 31 ottobre 2022
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	478,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	478,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	367,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61

Si rammenta che l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell'Iva operano dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi confluito nel decreto-legge n. 21 del 2022).

Inoltre, in conseguenza della riduzione dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), a decorrere dal 18 ottobre e fino al 31 ottobre 2022, si sospende l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla prima.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 10 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 30 ottobre 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4 in esame, il prospetto non indica i commi cui sono riferite le singole misure.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie												
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-accise	419,82				419,82				419,82			
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-IVA	62,35				62,35				62,35			
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-Effetti indotti IIDD			17,9				17,9				17,9	
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-Effetti indotti IRAP							4,64				4,64	
Riduzione al 5% aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione	9,96				9,96				9,96			
Maggiori entrate tributarie												
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-Effetti indotti IIDD		41,77				41,77				41,77		
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-Effetti indotti IRAP						10,09				10,09		
Minori spese correnti												
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-Credito d'imposta autotrasportatori		46,95				46,95				46,95		
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti-		10,09										

Effetti indotti IRAP												
Maggiori spese correnti												
Riduzione dal 18 al 31 ottobre accisa carburanti- Effetti indotti IRAP			4,64									

La relazione tecnica afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

La RT stima quindi i seguenti effetti di gettito:

Cassa	<i>(milioni di euro)</i>			
	2022	2023	2024	dal 2025
Accisa	-419,82	0,00	0,00	0,00
IVA	-62,35	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	41,77	-17,90	0,00
IRAP	0,00	10,09	-4,64	0,00
Credito d'imposta autotrasportatori	0,00	46,95	0,00	0,00
Totale	-482,17	98,81	-22,54	0,00

La RT afferma, inoltre, che per la quantificazione degli effetti finanziari del comma 1 lettera b), gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota

dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di agosto 2022, che risulta pari a 2,77 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 2,64 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 14 giorni, pari a 41.349.709 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 14 giorni. Tale consumo è pari a 27.745.654 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 22.196.534 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 58,60 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 14 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 9,96 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la quantificazione appare coerente con le stime effettuate in relazione a precedenti interventi normativi di analogo tenore.*

Tuttavia, al fine di consentire un riscontro circa il carattere prudenziale della quantificazione, appaiono opportuni elementi informativi e di riscontro in ordine a quanto di seguito evidenziato.

In merito alla stima del minor gettito per accise – e del conseguente minor gettito IVA – la relazione tecnica non fornisce tutti i dati utilizzati per la quantificazione, limitandosi a fornire l'ammontare degli effetti finanziari stimati e ad illustrare alcuni elementi del metodo di calcolo e ad indicare alcune delle fonti utilizzate. Si evidenzia inoltre che il comma 2 prevede, dal 18 al 31 ottobre, la disapplicazione di specifiche aliquote agevolate, in quanto superiori a quelle provvisoriamente disposte dalle norme in esame. Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire elementi di valutazione di maggior dettaglio ai fini della verifica delle quantificazioni (quali: consumi di benzina e quantità di gasolio considerati nella stima nonché consumi di carburante considerati per la disapplicazione delle aliquote agevolate previste dalla normativa previgente, numero e caratteristiche dei soggetti interessati al fine di distinguere i consumatori finali dai titolari di partita IVA).

Con riferimento alla stima degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, si rileva che la RT utilizza come prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale il dato Assogasmetano relativo al mese di agosto 2022, che risulta pari a 2,77 euro al kg (2,64 al netto dell'IVA). In proposito si evidenzia che il medesimo dato, aggiornato a settembre 2022,

risulta pari a 3,15 euro/kg IVA inclusa (2,99 al netto dell'IVA). Al riguardo, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa i possibili riflessi della differenza di prezzo, nella misura del 14 per cento circa, rispetto ai valori stimati posti a base delle quantificazioni.

Articolo 5, commi 1 e 2
(Contributo straordinario agli enti locali)

Le norme incrementano il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province (comma 1).

Il contributo è erogato per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Agli oneri pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo per garantire la continuità dei servizi erogati – Comuni (comma 1)	160				160				160			
Fondo per garantire la continuità dei servizi erogati – Città metropolitane e Province (comma 1)	40				40				40			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme, finalizzato*

all'erogazione di contributi agli enti locali, è configurato come limite massimo di spesa.

Articolo 5, commi da 3 a 6
(Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard)

Le norme, allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, incrementano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge n. 111/2022 - legge di assestamento 2022 (comma 3).

Con decreto del Ministero della salute sono ripartite le predette risorse nonché quelle di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022. Alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (comma 4)

Si ricorda che l'articolo 40, comma 1, del DL n. 50/2022 aveva già previsto, a causa dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN per l'anno 2022, disponendo un incremento di 200 milioni di euro del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per tale anno.

Le norme prevedono inoltre la possibilità, da parte delle regioni e delle province autonome, di riconoscere per il 2022 un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate; la misura massima di tale contributo, previsto in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per l'anno 2022 in base al singolo accordo contrattuale; il contributo può essere riconosciuto a valere sulle risorse - pari complessivamente, si rammenta, a 1.600 milioni di euro, per il 2022 – ripartite ai sensi del comma 4 del presente articolo (comma 5).

Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard (comma 3)	400				400				400			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6 **(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)**

Le norme rifinanziano il Fondo di cui all'articolo 9 del DL 115/2022, in ragione di 100 milioni per il 2022, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, ossia per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 43 (commi 1 e 5).

Si rammenta che il Fondo è stato istituito presso il MIMS per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, ed è destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. In caso di eccedenza delle domande rispetto alla dotazione, si provvede a riparto proporzionale al fine del rispetto del tetto di spesa.

Si evidenzia altresì che la norma rifinanzia "il fondo" di cui all'articolo 9 del DL "aiuti bis", norma che – tuttavia – ha istituito tre diversi fondi. Il riferimento alle finalità del comma 1 del medesimo articolo 9 lascia tuttavia intendere, in via interpretativa, che il riferimento è al fondo riferito al trasporto pubblico locale istituito dal comma 1 medesimo.

Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Eventuali risorse residue a seguito del riparto possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022 (commi 2-4).

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento Fondo, art. 9, co 1, del DL 115/2022 (comma 1)	100,0				100,0				100,0			

La **relazione tecnica** afferma che, relativamente alla quantificazione di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022, il servizio di trasporto pubblico locale e regionale è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e *bifuel*, 3.6307 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi.

Dall'analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 "Costi per materie prime" del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale, che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresì, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile di circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri per i servizi su strada e ferroviario e 10 milioni di litri per i servizi marittimi e lacuali e una stima del maggior costo complessivo di circa 100 milioni di euro relativamente al quadrimestre settembre-dicembre 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che *l'onere si configura come limite di spesa e la disposizione, confermando la disciplina originaria del fondo ora reintegrato, prevede il riparto proporzionale fra i beneficiari in caso di insufficienza delle risorse stanziato rispetto alle domande: in proposito, non vi sono dunque osservazioni da formulare.*

Articolo 7 *(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto l'istituzione presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", con dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. L'utilizzo del fondo è disposto con D.P.C.M., da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una serie di finalità, tra le quali incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport o il sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Le norme incrementano di 50 milioni di euro per il 2022 le risorse del Fondo sopra descritto.

L'incremento è destinato ai contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Infine, ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM (art. 1, c369 legge n. 205/2017) (comma 1)	50				50				50			

La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria al fine di prevedere adeguati ristori ai gestori di impianti sportivi e piscine, siano essi associazioni o società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, evidenziando che i costi per l'approvvigionamento energetico degli impianti hanno subito ingenti incrementi a seguito degli aumenti dei costi dell'energia, tali da rendere economicamente non sostenibile l'apertura degli impianti sportivi, in particolar modo per quelli natatori e quelli al chiuso.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che gli oneri derivanti dalla norma sono configurati come limiti di spesa e pertanto non si formulano osservazioni.*

In ogni caso, si evidenzia che il prospetto riepilogativo riferito alla norma istituitiva del Fondo ascriveva alla relativa spesa, classificata come di parte corrente, effetti sensibilmente differenziati sui tre saldi, mentre il prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame ascrive effetti simmetrici sui medesimi.

A tal proposito, si segnala che in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi di incremento delle risorse del Fondo³, la rappresentante del Governo ha chiarito alla Commissione Bilancio che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.

Andrebbe quindi acquisita conferma che gli effetti finanziari degli stanziamenti previsti dalla norma in esame, in ragione degli specifici interventi da finanziare – che secondo la RT sono volti al ristoro economico dei costi energetici – risulti coerente con l'analogo impatto stimato dal prospetto riepilogativo sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

Articolo 8

(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

Le norme prevedono l'istituzione di due Fondi destinati al riconoscimento, agli enti del terzo settore, di un contributo straordinario a fronte dei maggiori costi sostenuti a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia. Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021. In particolare sono istituiti i seguenti Fondi:

³ Cfr. Camera dei deputati, Resoconto Commissione Bilancio, 6 aprile 2022, p.220.

- Fondo presso il MEF con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021 (comma 1).
- Fondo presso il Ministero del lavoro con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per sostenere gli enti del terzo settore non ricompresi nel comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale (comma 2).

Si tratta in particolare degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe.

Le procedure attuative e di controllo sono demandate ad apposito DPCM. Si prevede inoltre che le amministrazioni interessate si avvalgano, per le operazioni relative alla gestione dei fondi e all'erogazione dei contributi, di società *in house* previa stipula di apposite convenzioni i cui oneri, da definire nel citato DPCM, sono a carico dei medesimi fondi. Le risorse sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata (commi 3-5).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le seguenti risorse:

- 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021;
- 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 117/2017 (Monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore);
- 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel

processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234/2021;

- 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica (comma 1)	120,00				120,00				120,00			
Fondo per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale (comma 2)	50,00				50,00				50,00			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 1 c. 178 L n. 234/2021 (comma 6)	100,00				100,00				100,00			
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 117/2017 - Monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore (comma 6)	4,00				4,00				4,00			
Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei	6,00				6,00				6,00			

residui di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, - Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 6)												
Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, di cui all'articolo 1, comma 120 legge n.234/2021 (comma 6)	28,57				20,00				20,00			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme in esame, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti del terzo settore, è configurato come limite massimo di spesa.*

Non vi sono osservazioni sulla contabilizzazione della copertura a valere sul Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, di cui all'articolo 1, comma 120, legge n. 234/2021, considerato che l'impatto sui saldi registra correttamente effetti ridotti sull'indebitamento e il fabbisogno in considerazione della quota di contribuzione figurativa ad essi correlata, che rileva soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 6 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore a fronte dell'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas, pari nel complesso a 170 milioni di euro per l'anno 2022, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022);

- quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore;

- quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione, per 28,57 milioni di euro, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022);

- quanto a 40 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge.

In merito alla prima modalità di copertura, nel rammentare che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità reca una dotazione per l'anno 2022 di 300 milioni di euro⁴, si fa presente che - alla luce di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo è stato integralmente accantonato, in corrispondenza della data di emanazione del decreto-legge in esame, un importo pari alla voce di copertura in commento. In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti risorse, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

In merito alla seconda modalità di copertura, si osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne le risorse destinate ai soggetti incaricati di effettuare i controlli sugli enti del Terzo settore, quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 dal sopra citato articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che altresì demanda l'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse stesse ai predetti soggetti ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che allo stato, tuttavia, non risulta ancora adottato (capitolo 3526 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). A tale proposito, si ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di escludere che l'utilizzo delle risorse in parola possa eventualmente pregiudicare, con riferimento all'anno in corso, l'attuazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi del richiamato articolo 96.

In merito alla terza modalità di copertura, si rammenta che secondo quanto previsto dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, con legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati all'esito del riaccertamento annuale della

⁴ Tale Fondo, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 ha sostituito il precedente "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019, è iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione a bilancio vigente di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. In tale quadro, si osserva che il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione di circa 56,68 milioni di euro per l'anno 2022 e, secondo un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo risulta integralmente "accantonato", in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo pari alla voce di copertura in esame. Al riguardo non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito alla quarta modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 ha istituito un apposito Fondo di 700 milioni di euro per il 2022 volto alla tutela - mediante interventi in materia di integrazione salariale - delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19⁵. Al riguardo, si osserva preliminarmente che la riduzione del Fondo per un importo superiore, in termini di saldo netto da finanziare, rispetto all'onere da fronteggiare (28,57 anziché 20 milioni di euro per l'anno 2022) si rende necessaria al fine di assicurare la dovuta copertura anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che le risorse iscritte sul Fondo in parola, stante la natura delle spese cui esso è stato originariamente preordinato, vale a dire interventi di integrazione salariale, non presentano il medesimo valore sui tre saldi di finanza pubblica, come risulta del resto anche dalla relazione tecnica alla norma istitutiva, posto che la voce relativa alla contribuzione figurativa, a differenza dell'onere concernente la prestazione, impatta esclusivamente sul saldo netto da finanziare. Ciò premesso, poiché da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che dal Fondo in questione risulta integralmente "accantonato", in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo pari alla voce di copertura in esame, residuando, per l'anno 2022, una disponibilità pari a circa 251 milioni di euro, non si formulano osservazioni circa la sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, ferma restando la necessità di acquisire una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che tale utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

⁵ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2070 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In merito, infine, alla quinta modalità di copertura, si rinvia a quanto successivamente illustrato in relazione all'articolo 43 del provvedimento in esame, che reca la generale clausola di copertura finanziaria di quota parte degli oneri da esso derivanti.

Articolo 9 **(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)**

Normativa vigente. L'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto e prevede la nomina di commissari straordinari di Governo per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture ad esse connesse. A tali commissari è attribuita la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione delle suddette opere, nel termine di 120 giorni, ferma restando l'intesa con la regione interessata. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative sono chiamate ad attribuirvi la massima urgenza. L'autorizzazione rilasciata dal commissario sostituisce ogni atto di assenso richiesto ed ha effetto di variante urbanistica o al piano regolatore portuale, comportando l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio. La norma prevede inoltre l'esenzione dall'effettuazione della VIA. Entro trenta giorni dalla nomina dei commissari, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture presentano loro la relativa istanza di autorizzazione. Qualora trovi applicazione il Codice Appalti, per l'affidamento delle attività realizzative si opera in deroga ad ogni disposizione, salvo il rispetto delle norme penali, antimafia, di diritto europeo e in materia di subappalto. Ulteriori semplificazioni in tema di appalti sono individuate al comma 10. Infine, si prevede l'applicazione delle disposizioni del codice del processo amministrativo utili a garantire la celere risoluzioni delle controversie in tema di appalti.

Il comma 8 del citato articolo ha istituito un Fondo - finalizzato ad assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese - con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2043.

Alla norma sono stati ascritti solamente gli effetti derivanti dall'istituzione del predetto Fondo (comma 8), mentre le altre disposizioni sono state ritenute neutrali per la finanza pubblica.

Le norme prevedono che le disposizioni contenute all'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 (sopra descritto) si applichino alle istanze presentate entro 30 giorni dalla nomina dei commissari anche qualora, in sede di autorizzazione delle opere, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongono modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma introduce forme di semplificazione amministrativa in relazione alle istanze di autorizzazione per la costruzione e realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e che da tali disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma amplia il campo di applicazione di una disposizione, di carattere semplificatorio e acceleratorio, che prevede la nomina di commissari straordinari di Governo per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.*

Alle semplificazioni procedurali ora richiamate non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, salvo che per l'istituzione di un fondo volto a fornire, nei limiti delle disponibilità, garanzie per gli investimenti delle imprese interessate.

Pur considerando tali elementi, andrebbe comunque chiarito se la norma, nell'estendere le procedure acceleratorie e di garanzia anche ad altre imprese non originariamente incluse nel perimetro applicativo, sia suscettibile di comportare un incremento apprezzabile degli adempimenti per le amministrazioni pubbliche chiamate a collaborare con i commissari, non sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

A tal fine sarebbe altresì utile una precisazione volta a chiarire se le disposizioni in esame possano trovare applicazione solo per le nuove istanze successive alla sua entrata in vigore o anche per istanze già presentate.

Articolo 10

(Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale)

Le norme prevedono l'utilizzo diretto o l'affidamento in concessione da parte del Ministero dell'interno di beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica (comma 1). Il Ministero e i terzi concessionari possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre amministrazioni pubbliche anche per impianti superiori a 1 MW (comma 2). Si applicano a

tali impianti le semplificazioni previste per gli impianti localizzati in aree idonee (in particolare, la riduzione dei termini di conclusione del procedimento autorizzativo e il carattere non vincolante del parere paesaggistico, reso – prevede la norma – dalla Soprintendenza speciale per il PNRR) (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere abilitante e in quanto tali non risultano suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, nell'ipotesi di utilizzo diretto, gli oneri derivanti dall'installazione di impianti potranno essere sostenuti con risorse già previste a legislazione vigente o con le risorse del PNRR. In caso di affidamento a terzi, non si genererebbero spese a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il comma 1 prevede che il Ministero dell'interno utilizzi direttamente o affidi in concessione i beni a qualunque titolo in uso per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma specifica che, a copertura degli oneri, si può ricorrere alle risorse del PNRR, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica e non indica ulteriori forme di copertura. La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere abilitante e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo l'amministrazione sostenere i costi conseguenti alla realizzazione diretta degli impianti con risorse già previste a legislazione vigente. In proposito si osserva tuttavia che, dal tenore testuale (“il Ministero dell'interno utilizza...”), la disposizione parrebbe presentare carattere non già facoltativo bensì obbligatorio al ricorrere di determinate condizioni: in questa ipotesi, sul Ministero incomberebbero nuovi adempimenti rispetto ai quali andrebbero valutati i relativi effetti finanziari, tenuto conto che la norma non prevede espressamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto appare quindi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Sul comma 2 non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma è di carattere facoltativo per le amministrazioni interessate, le quali potranno dunque darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse, e anche che gli incentivi per le comunità energetiche operano nel quadro delle sole risorse disponibili, e infatti il decreto istitutivo è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria (art. 50 del D. Lgs. n. 199 del 2021).

Non si formulano osservazioni neppure sul comma 3, che amplia il campo di applicazione di disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 11

(Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi di cultura)

Le norme autorizzano la spesa di 40 milioni di euro per il 2022 per mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura⁶.

Con decreto del Ministro della cultura sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020⁷, che ha istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, con dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale;
- quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020⁸, che fa riferimento al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020), destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre;
- quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

Il contributo sopra descritto non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I relativo alle misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

⁶ Di cui all'articolo 101 del D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁷ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

⁸ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Contributo per costi fornitura di energia elettrica e di gas sale teatrali, da concerto, cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui (comma 1)	40,0				40,0				40,0			
Minori spese correnti												
Riduzione autorizzazione di spesa art. 89, c 1 del DL n. 18/2020- Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo sostegno degli operatori (comma 1)	15,0				15,0				15,0			
Riduzione autorizzazione di spesa di art. 183, c 2 DL n. 34/2020- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali sostegno librerie, filiera dell'editoria, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non pubblici (comma 1)	15,0				15,0				15,0			

La relazione tecnica afferma preliminarmente che gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 40 milioni di euro per il 2022.

Dopo aver ribadito la copertura delle risorse, la RT fa presente che su entrambi i capitoli (1919 e 2062 del MiC) sono disponibili 15 milioni di euro

per l'anno 2022 e l'utilizzo di dette risorse non pregiudica nessun progresso impegno di spesa.

In particolare, si osserva come la prima delle coperture fa riferimento all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020⁹, istitutivo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Al riguardo, nella RT viene citato il capitolo 1919 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che fa riferimento al Fondo di parte corrente.

***In merito ai profili di quantificazione**, dal momento che gli oneri derivanti dalla norma sono configurati come limiti di spesa, non si formulano osservazioni.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 1 dell'articolo 11 fa fronte agli oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dallo stanziamento di risorse in favore di cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura quale contributo per l'aumento dei costi delle forniture di energia elettrica e gas, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020¹⁰;

- quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020¹¹;

- quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge.

In merito alla prima modalità di copertura, poiché l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della cultura di due distinti Fondi per far fronte alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 - uno di parte corrente e l'altro per interventi in conto capitale - , andrebbe preliminarmente specificato, nel testo della disposizione, che oggetto di riduzione non può che essere lo stanziamento del solo Fondo di parte corrente, considerata la natura corrente degli oneri oggetto di copertura, come si ricava del resto dal prospetto riepilogativo degli effetti

⁹ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹⁰ Tale autorizzazione di spesa è stata rifinanziata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022.

¹¹ Tale autorizzazione di spesa è stata rifinanziata dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022.

finanziari allegato alla relazione tecnica al provvedimento in esame, venendosi viceversa a determinare una dequalificazione della spesa. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Ciò posto, non si hanno invece osservazioni da formulare circa la sussistenza delle relative risorse, dal momento che - come specificato nella medesima relazione tecnica e confermato da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - il Fondo in questione, che presenta una dotazione di 65 milioni di euro per l'anno 2022¹², reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa pregressi a valere sul Fondo stesso.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, che presenta una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che - come specificato nella relazione tecnica e confermato da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - il Fondo in questione¹³ reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa pregressi a valere sul Fondo medesimo.

In merito, infine, alla terza modalità di copertura, si rinvia a quanto successivamente illustrato in relazione all'articolo 43 del provvedimento in esame, che reca la generale clausola di copertura finanziaria di quota parte degli oneri da esso derivanti.

Articolo 12

(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

Le norme incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022. Agli oneri recati dalla norma in esame pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹² Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1919 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

¹³ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2062 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo bonus trasporti di cui all'articolo 35 del DL n.50/2022	10,00				10,00				10,00			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme in esame è configurato come limite massimo di spesa e che il Fondo che viene incrementato opera, ai sensi della disposizione istitutiva, nei limiti della relativa dotazione e fino ad esaurimento delle risorse.*

Articolo 13

(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

La norma incrementa di 30 milioni di euro per il 2022 il contributo per il funzionamento degli istituti paritari previsto all'articolo 1, comma 13, della Legge n. 62/2000, rinviando la copertura del relativo onere all'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Incremento il contributo scuole elementari paritarie (art. 1, c 13 legge n. 62/2000 (comma 1)	30,0				30,0				30,0			

La relazione tecnica descrive la norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri della norma sono configurati come limiti di spesa.*

Articolo 14 *(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)*

Le norme autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:

- nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 504/1995¹⁴;
- nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 285/2005¹⁵, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. n. 422/1997, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge n. 218/2003.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle relative risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante le norme di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁴ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La disposizione fa riferimento all'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

¹⁵ Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Fondo sostegno settore dell'autotrasporto per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti (comma 1)	100,0				100,0				100,0			

La relazione tecnica descrive la norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è formulata come limite di spesa.

Articolo 15

(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

Le norme concedono agli istituti di patronato un contributo *una tantum*, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas. Ai relativi oneri, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Contributo <i>una tantum</i> in favore dei patronati	0,77				0,77				0,77			

La relazione tecnica afferma che nel 2021 ai patronati fanno capo 23 sedi centrali, 187 sedi regionali, 1.709 sedi provinciali e 5.744 sedi zonali, per un totale di 7.663 sedi. Considerando un contributo di 100 euro ciascuna si arriva ad una spesa complessiva di euro 766.300. Il limite di spesa, pari a 769.000 euro, permetterebbe anche di soddisfare eventuali aggiornamenti del numero

di sedi, la quale si stima potrà comunque essere nell'ordine massimo di 20 unità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma configura l'onere come limite di spesa, a fronte peraltro di una prestazione, indicata in misura fissa e non modulabile, per una individuata platea di beneficiari. Si prende atto, tuttavia, degli elementi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della capienza dello stanziamento rispetto ai benefici economici da erogare, e non si formulano osservazioni.*

Articolo 16 ***(Procedure di prevenzione incendi)***

La norma riducono - fino al 31 dicembre 2024 - i termini previsti al D.P.R. n. 151/2011¹⁶ per la pronuncia sulla conformità sul progetto antincendio da parte del Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, nei casi in cui a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere nei nuovi termini indicati con le risorse già disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 17 ***(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)***

La norma, modificando l'articolo 20 del DL n. 50/2022, innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

¹⁶ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. n. 78/2010.

In proposito si ricorda che il citato articolo 20 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a concedere garanzia diretta, con copertura al 100 per cento, sui nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. Agli oneri, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo DL 50/2022 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del DL n. 23 del 2020, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie in esame. Al riguardo, la relazione tecnica ha precisato che la misura delle garanzie sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata ad adeguare l'importo massimo dei finanziamenti garantibili gratuitamente da ISMEA ai nuovi limiti di intervento previsti dal primo emendamento al Quadro Temporaneo Ucraina adottato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022. L'incremento dell'importo massimo concedibile offre la possibilità di ottenere maggiore liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dal rincaro dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia conseguenti agli eventi bellici in Ucraina. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

***In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento all'innalzamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti da ISMEA ai sensi dell'articolo 20 del DL n. 50/2022, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la citata disposizione opera nei limiti di un tetto di spesa fissato in misura pari a 180 milioni per l'anno 2022.*

Articolo 18

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Le norme riconoscono ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 19,

nella retribuzione del novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro (comma 1).

L'indennità, che non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS e spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro (commi 2-4).

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 43 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti	1.005,0				1.005,0				1.005,0			

La relazione tecnica afferma che la numerosità dei beneficiari è stata stimata in 6,7 milioni di soggetti. Ne consegue, pertanto, un onere per maggiori prestazioni valutato in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si rielva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con la stima della platea riportata dalla RT.

Al riguardo, si fa presente che, in base ai dati estratti dal Dipartimento delle finanze e relativi ai lavoratori dipendenti (Dati 2021 relativi alle Dichiarazioni dei redditi 2020), la platea dei lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 20.000 euro annui (circa 1.538 euro per 13 mensilità) risulta di circa 11,5 milioni di soggetti.

Peraltro, pur tenendo conto che dall'ambito applicativo della norma sono esclusi i soggetti già titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 19, appare opportuno acquisire i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione della platea dei beneficiari indicata dalla RT.

Articolo 19

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

Le norme prevedono che l'INPS riconosca un'indennità *una tantum* pari a 150 euro alle seguenti categorie di soggetti:

- d'ufficio, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro. L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale interessato che provvede all'erogazione negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS. L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. L'indennità è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto interessato svolge attività lavorativa. Ai relativi oneri, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 43 (commi 1-7);
- a domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro (comma 8);
- ai percettori nel mese di novembre 2022 di NASpI e di Dis-Coll, di cui agli articoli 1 e 15 del D. Lgs. 22/2015 (comma 9);
- ai percettori dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10);
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e iscritti alla Gestione INPS. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 (comma 11);
- ai lavoratori dipendenti stagionali, ai lavoratori in regime di somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli incaricati di vendite a domicilio, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del DL 41/2021. L'indennità viene altresì erogata ai collaboratori sportivi; a tal fine per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato (comma 12);

- a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 (comma 13);
- a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 (comma 14);
- a domanda, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS (comma 15);
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui al precedente articolo 18, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo (articolo 16).

Le indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorrono alla formazione del reddito; le prestazioni di cui all'articolo in esame non sono compatibili con quelle erogate ai sensi del precedente articolo 18 e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta (commi 18 e 19).

Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022, e in 347,7 milioni di euro per il 2023 si provvede ai sensi del successivo articolo 43 (comma 21).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Indennità <i>una tantum</i> per i pensionati (commi 1-6)	1.245,0				1.245,0				1.245,0			
Indennità <i>una tantum</i> per lavoratori domestici (comma 8)	112,5				112,5				112,5			
Indennità <i>una tantum</i> per percettori NASpI e DIS-COLL (comma 9)		165,0				165,0				165,0		
Indennità <i>una tantum</i> percettori disoccupazione agricola (comma 10)		52,5				52,5				52,5		
Indennità <i>una tantum</i> titolari di rapporti co.co.co. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca (comma 11)		34,5				34,5				34,5		
Trasferimento di somme a Sport e Salute S.p.A. per indennità ai collaboratori sportivi (comma 12)	24,0				24,0				24,0			
Indennità <i>una tantum</i> lavoratori stagionali turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport (commi 13-15)		95,7				95,7				95,7		
Indennità <i>una tantum</i> beneficiari RDC (comma 16)	120,0				120,0				120,0			

La relazione tecnica stima la platea di beneficiari dell'indennità in favore dei pensionati con redditi inferiori a 20.000 euro annui in 8,3 milioni di soggetti, da cui discendono oneri per maggiori prestazioni valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022.

Con riferimento alle altre categorie di beneficiari, la RT riporta le seguenti platee:

	<i>(numero soggetti)</i>
Lavoratori domestici	750.000
Percettori NASpI e Dis-Coll	1.100.000
Percettori disoccupazione agricola (CISOA)	350.000
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 del C.p.c.	230.000
Lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio	350.000
Collaboratori sportivi	160.000
Lavoratori stagionali e autonomi settore turismo, lavoratori stagionali a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA e incaricati alle vendite a domicilio (commi 12-15)	638.000
Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza	800.000

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'indicazione del numero dei pensionati aventi diritto all'erogazione dell'indennità, si prende atto della stima della platea riportata dalla RT, che appare peraltro sostanzialmente riscontrabile.

In base ai dati reperibili sul sito del Dipartimento delle finanze, relativi alla categoria dei pensionati suddivisi per classi di reddito per il 2020, la numerosità della platea con redditi fino a 20.000 euro si attesta in circa 8,1 milioni di soggetti.

Non vi sono inoltre osservazioni da formulare relativamente all'onere derivante dai commi da 8 a 18, atteso che la numerosità delle platee interessate appare sostanzialmente in linea rispetto a quanto indicato dalle relazioni tecniche riferite a precedenti interventi.

Con riferimento alla numerosità dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, i dati desunti dall'Osservatorio INPS attestano che, ad agosto 2022, i nuclei beneficiari sono stati 1.063.164. Tuttavia, si ricorda che le disposizioni in esame non consentono l'erogazione ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui al precedente articolo 18, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

Articolo 20

(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

Le norme incrementano di 150 euro l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n.

50/2022, a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Si ricorda che l'articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 ha istituito il Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, destinato a finanziare il riconoscimento di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ad un determinato importo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La relazione tecnica non forniva ulteriori elementi. Il decreto attuativo (DM 19 agosto 2022) ha poi individuato la platea dei beneficiari nonché la misura del beneficio (200 euro) e ha previsto un meccanismo di monitoraggio degli oneri con cessazione delle concessioni in caso di raggiungimento del tetto di spesa.

Agli oneri derivanti dalla norma in esame pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori autonomi e professionisti di cui all'art. 33 del DL n. 50/2022	412,50				412,50				412,50			

La relazione tecnica stima la numerosità della categoria di beneficiari in 2,75 milioni di lavoratori autonomi. Moltiplicando il numero dei beneficiari per l'importo dell'incremento dell'indennità *una tantum* pari a 150 euro la RT stima un onere per maggiori prestazioni pari a 412,5 milioni di euro per il 2022 che costituisce limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere recato dalle norme in esame è configurato come limite massimo di spesa e che lo stanziamento risulta coerente con il numero atteso dei beneficiari, fornito dalla relazione tecnica.

Tuttavia, tenuto conto che la norma in esame – a differenza di quella istitutiva del beneficio originario – prevede, in favore di beneficiari

individuati puntualmente, un beneficio definito in misura fissa, senza dunque margini di modulabilità nell'impiego delle risorse, al fine di poter verificare l'effettività del limite di spesa e la congruità dello stesso rispetto alle finalità della misura, andrebbero acquisite informazioni più specifiche sulla numerosità della platea dei beneficiari, indicando altresì le fonti statistiche e/o amministrative dei relativi dati.

Articolo 21 **(Recupero prestazioni indebite)**

Le norme prevedono che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo di imposta 2019, sia avviato entro il 31 dicembre 2023. Ciò con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020 (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della L. 412/1991), nonché a quelli emergenti dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019, limitatamente alle verifiche effettuate in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico (ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*bis*, del DL 207/2008).

Le norme quindi differiscono al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della L. 412/1991, dovrebbe procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvedendo, entro l'anno successivo, al recupero degli importi eventualmente pagati in eccedenza.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la RT sembra escludere oneri aggiuntivi alla luce dello stato attuale degli adempimenti amministrativi connessi al recupero degli indebiti, presumibilmente non in linea con le tempistiche necessarie al rispetto dei termini previsti a legislazione vigente.

Ciò premesso, appare necessario acquisire conferma che – ove i recuperi siano iscritti quali crediti nei bilanci INPS (soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) o comunque scontati ai fini delle previsioni di finanza pubblica - dalla norma

in esame non derivino dilazioni apprezzabili nel realizzo di entrate attese o iscritte in bilancio, a legislazione vigente.

Articolo 22

(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

Le norme definiscono le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (comma 1).

Si prevede che nei procedimenti sopra citati relativi al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e in quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri assegni all'autorità medesima un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 175/2016¹⁷, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

Inoltre, si prevede l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi¹⁸.

L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Infine, ai

¹⁷ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Si evidenzia che nell'articolo 2 sopra richiamato, si fa riferimento a diversi tipi di società tra le quali si segnalano le società aventi oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica, le società *in house* e le società quotate (che a partecipazione pubblica emettono azioni su mercati regolamentati).

¹⁸ Introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 206-*bis*, del D.lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale.

componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della transizione ecologica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Spese funzionamento Organismo vigilanza consorzi e sistemi autonomi gestione rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi (comma 3)	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10
Minori spese correnti												
Riduzione tabella A Ministero transizione ecologica (comma 4)	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10

La relazione tecnica sui commi 1 e 2 afferma che, in quanto di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per la nomina dei Commissari *ad acta* di cui al comma 2 non è prevista la corresponsione di compensi.

Sui successivi commi 3 e 4 la RT afferma che gli oneri previsti, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza dei Consorzi e dei Sistemi Autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di prevista istituzione, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota Mite del fondo speciale di parte corrente che presenta adeguate disponibilità (ai sensi della legge di bilancio 2022-2024, la quota del fondo speciale di parte corrente riservata al Mite ammonta a 26,3 milioni

di euro per l'anno 2022 e a 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, sui commi 1 e 2 si prende atto della clausola di invarianza finanziaria contenuta specificatamente al comma 2, che dovrebbe testualmente risultare riferibile anche all'esclusione dei compensi del commissario ad acta, e non solo alle attività dallo stesso disposte. In merito a tale interpretazione, suffragata dalla relazione tecnica, andrebbe comunque acquisita una conferma.

Inoltre, tenuto conto che gli adempimenti disciplinati dalle disposizioni in esame hanno, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, carattere obbligatorio, e che la norma fa riferimento non solo ad atti autorizzatori, ma prevede anche che il commissario ad acta possa avvalersi di enti ed amministrazioni, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti idonei a suffragare l'assunzione che gli enti chiamati in avvalimento possano fronteggiare i relativi adempimenti, di carattere obbligatorio e con tempistica vincolata, ad invarianza di risorse.

Per quanto concerne i commi 3 e 4 non si formulano osservazioni in considerazione sia della consueta clausola di esclusione degli emolumenti sia della previsione di un limite di spesa: in particolare, infatti, i compiti dell'Osservatorio sono individuati in termini di obiettivi generali, non di adempimenti puntuali, e pertanto risultano in linea di principio modulabili e programmabili entro un limite di risorse stanziato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 22 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, pari a 50.000 euro per il 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 23

(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

Le norme modificano l'articolo 57 del D.L. 76/2020¹⁹ in materia di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici. In particolare:

- sono disciplinate le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tali infrastrutture sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica;
- in relazione ai punti di prelievo di energia elettrica che alimentano le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici accessibili al pubblico, viene specificato che le misure tariffarie definite dall'ARERA sono quelle esclusivamente riferite alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e considerato che le stesse non incidono sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale e, quindi, sulle relative entrate degli enti locali.*

Articolo 24

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

Le norme, modificando l'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 192/2019, individuano la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto (*direct reduced iron*) - con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili - aggiudicati ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) e delle altre vigenti disposizioni di settore, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (M1C2) e all'allocazione delle relative risorse

¹⁹ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

finanziarie pubbliche. Le risorse finanziarie preordinate alla realizzazione dell'impianto sono assegnate al soggetto attuatore entro il limite di 1 miliardo di euro.

L'impianto per la produzione del preridotto è gestito dalla stessa società DRI d'Italia S.p.A. A tale fine, Invitalia S.p.A. assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità del Codice degli Appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore.

Si rammenta che la DRI D'Italia S.p.A. è controllata al 100% da Invitalia.²⁰ La società Invitalia a sua volta, pur non essendo inclusa nell'“elenco Istat” delle pubbliche amministrazioni, ha come azionista unico il MEF.²¹ La società DRI d'Italia S.p.A. è stata costituita in data 25 gennaio 2022, come rammenta la relazione illustrativa. Essa non figura nell'elenco analitico delle pp. aa. S 13 2021 (pubblicato prima della costituzione) mentre per l'anno 2022 alla data di redazione del presente dossier l'elenco analitico deve ancora essere pubblicato, e l'elenco sintetico (già pubblicato) comunque non include la società medesima.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa che la disposizione attribuisce a DRI d'Italia S.p.A. fino a 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, attraverso l'esclusivo utilizzo di idrogeno verde, a valere sulle risorse complessivamente pari a 2 miliardi dell'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*" della Missione 2, Componente 2 del PNRR.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri sono posti a carico delle risorse stanziare per il PNRR (Missione 2, componente 2, Investimento 3.2 “utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*”), e che la norma in esame si limita ad individuare il soggetto gestore. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile acquisire elementi di valutazione e di conferma – che tale destinazione sia coerente con gli interventi già programmati o avviati in relazione alle finalità del Piano e con i relativi effetti già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

²⁰ <https://www.invitalia.it/chi-siamo/il-gruppo/dri-ditalia>

²¹ <https://www.invitalia.it/chi-siamo/agenzia>

Andrebbe altresì confermato che l'affidamento ope legis dei compiti in questione sia compatibile con la disciplina eurounitaria dei contratti pubblici al fine di escludere eventuali infrazioni.

Articolo 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

Le norme, inserendo il nuovo articolo 1-*bis* alla legge n. 338/2000 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) istituiscono, fino all'anno 2026, un fondo denominato "Fondo per l'housing universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro (la norma non specifica le annualità). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Le risorse del Fondo sono finalizzate ad acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore in attuazione della citata Riforma del PNRR (comma 1)

Al riguardo, si ricorda che per la predetta Riforma 1.7 del PNRR, denominata "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti", appartenente alla Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università), sono previste risorse - nel periodo di vigenza del PNRR (2021-2026) – per complessivi 960 milioni di euro al fine di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria. Dei 960 milioni complessivi per finanziare tale finalità, 300 sono stati oggetto del DM n. 1046 del 26 agosto 2022, essendo stati destinati alla realizzazione di almeno 7.500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti entro il 31 dicembre 2022.

Alle risorse del Fondo accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici²² o gli altri soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000 (ai cui sensi a determinati soggetti privati possono essere affidati interventi per alloggi e residenze per studenti universitari), sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al successivo comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni

²² Di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

Le norme rinviano ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca la disciplina di dettaglio circa la composizione della Commissione di valutazione, le procedure di presentazione delle proposte di intervento, di assegnazione e ripartizione delle risorse ai soggetti aggiudicatari, ecc... (commi 3-8).

Le norme riconoscono un regime fiscale di favore per le imprese che investono risorse nell'edilizia universitaria (commi 9-11). Si prevede in particolare quanto segue.

- Dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi dell'articolo in esame non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'articolo in commento, salvo quanto previsto nel precedente periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile (comma 9).
- Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo²³ e dall'imposta di registro²⁴ (comma 10).
- Ai soggetti aggiudicatari delle risorse è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU)²⁵, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta, riconosciuto nel rispetto del limite di spesa annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

²³ Di cui al DPR n. 642 del 1972.

²⁴ Di cui al DPR n. 131 del 1986.

²⁵ Di cui all'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019.

presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. (comma 11).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo (relativo ai benefici fiscali per i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari), valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11 (credito di imposta), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 12).

Si prevede inoltre che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca (comma 13).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie												
Esenzione redditi messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari- IRES/IRPEF (comma 9)				16,1				16,1				16,1
Esenzione redditi messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari- IRAP (comma 9)								3				3

Esenzione redditi messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari-IRAP (comma 9)				3								
Maggiori spese correnti												
Credito d'imposta, quota massima pari all'importo versato a titolo di IMU, in relazione agli immobili, destinati ad alloggio o residenza per studenti (comma 11)			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0
Minori spese correnti												
Riduzione tabella A MUR (comma 12, lett a))			12,1	12,1			12,1	12,1			12,1	12,1
Riduzione fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge n. 190/2014 (comma 12, lett b))				12,0			5,0	5,0			5,0	5,0

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1-8, ribadisce il contenuto delle disposizioni affermando che la copertura degli interventi è assicurata dalla istituzione di un apposito fondo, denominato "*Fondo per l'housing universitario*", che si avvale delle risorse stanziare dal PNRR.

Secondo la RT, la combinazione delle misure fiscali di cui ai commi 9-11 agevolerà la realizzazione dell'obiettivo nelle tre fasi in cui si articola l'iniziativa economica: l'accesso al finanziamento; l'acquisizione dell'immobile; lo svolgimento dell'attività economica nel lungo periodo.

La RT precisa che le risorse del PNRR sulla misura in oggetto non sono orientate a coprire il minor gettito derivante dall'agevolazione fiscale ma servono ad incentivare la creazione di questo nuovo mercato in grado di fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili. Pertanto, l'effetto dell'agevolazione è quello di convogliare nuovi investimenti nel mercato degli alloggi universitari, rispondendo all'esigenza di nuovi posti letto mediante la presentazione di

progetti di investimento sostenibili e redditizi che altrimenti non avrebbero luogo.

In particolare, la RT afferma quanto segue.

In merito ai commi 9, primo periodo, e 10 la RT precisa che sotto il profilo strettamente finanziario, la misura configura in entrambi i casi una rinuncia a maggior gettito ai fini IRPEF, IRES e IRAP, nonché ai fini dell'imposta di bollo e di registro, in quanto si tratta di nuovi atti, aventi ad oggetto gli immobili messi a disposizione degli studenti universitari, che vengono stipulati in ragione della norma agevolativa in parola.

In relazione al comma 9, secondo periodo, la RT precisa che non avendo a disposizione specifiche informazioni sull'universo dei possibili immobili interessati dalla norma in parola, sulla base delle informazioni desunte da operatori del settore si ipotizza che la stessa possa interessare 60.000 posti letto distribuiti su 20.000 unità immobiliari (mediamente 3 posti letto per unità), nell'ambito di circa 1.000 edifici con una capienza media di circa 60 posti letto ognuno. Assumendo che il canone annuo, per locazione e servizi forniti al locatore, si attesti pari a circa 5.000 euro per unità si stima, con una aliquota IRES/IRPEF del 23% ed IRAP del 4%, una perdita di gettito annua, rispettivamente, pari a circa 9,2 milioni di euro (20.000 X 5.000 X 40% X 23%) e a circa 1,6 milioni di euro (20.000 X 5.000 X 40% X 4%).

Per i profili di cassa, considerando l'entrata in vigore nel 2024, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP del 85%, l'andamento sarebbe il seguente:

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	dal 2017
IRES/IRPEF	0	-16,1	-9,2	-9,2
IRAP	0	-3,0	-1,6	-1,6
TOTALE	0	-19,1	-10,8	-10,8

Fonte: RT

Con riferimento al comma 11 (credito di imposta) la RT evidenzia che il MUR ha indicato un numero stimato di immobili pari a 1.000 per complessivi 60.000 posti letto; la RT precisa quindi che al momento non risulta possibile identificare puntualmente gli immobili potenzialmente beneficiari dell'agevolazione. Sulla base delle informazioni fornite per le vie brevi dal MUR, prosegue la relazione tecnica, considerando la tempistica necessaria per l'attuazione delle disposizioni in esame, la RT ipotizza che il credito d'imposta in esame sia fruibile a decorrere dall'anno 2024.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'housing universitario (commi 1-8) con una dotazione pari a 660 milioni di euro, si fa presente che i relativi oneri sono individuati come limite di spesa e posti a carico delle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Non si hanno osservazioni da

formulare nel presupposto – sul quale appare utile acquisire elementi di valutazione e di conferma – che tale destinazione sia coerente con gli interventi già programmati o avviati in relazione alle finalità del Piano e ai relativi effetti già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

In relazione al regime fiscale di favore introdotto dai commi 9-11 non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione sulla base delle ipotesi e dei dati forniti dalla relazione tecnica.

Si prende altresì atto di quanto evidenziato dalla RT: in merito ai commi 9, primo periodo, e 10 infatti la relazione precisa che sotto il profilo strettamente finanziario, le misure configurano una rinuncia a maggior gettito, in quanto si tratta di nuovi atti, aventi ad oggetto gli immobili messi a disposizione degli studenti universitari, che vengono stipulati in ragione della norma agevolativa in parola.

Per quanto riguarda gli effetti esposti nel prospetto riepilogativo, si evidenzia che – con riferimento all'anno 2024 - la norma prevede un onere di 5 milioni e una copertura di 5 milioni sul fondo speciale del MUR, mentre il prospetto espone una minore spesa di 12,1 milioni sul fondo citato: circa tale discrasia andrebbero acquisiti chiarimenti.

***In merito ai profili di copertura finanziaria,** si rileva che l'articolo 25, capoverso Articolo 1-bis, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'istituzione fino all'anno 2026 del Fondo per l'housing universitario, pari a 660 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della missione 4, Componente 1, del PNRR, specificamente destinate alla realizzazione di una riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e a investimenti negli alloggi per studenti²⁶. In proposito, si rileva che a tale ultimo intervento sono stati assegnati complessivi 960 milioni di euro, attribuiti a titolo di prestiti, lungo l'arco temporale 2022-2026²⁷.*

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le richiamate risorse previste nell'ambito del PNRR risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica²⁸ - come sembrerebbe evincersi dal fatto che il prospetto riepilogativo degli oneri, non ascrivendo effetti finanziari alle disposizioni, sembrerebbe considerare gli stessi assorbiti nell'ambito della legislazione vigente - e garantisca, per quanto attiene al profilo temporale delle spese da erogare a valere sulle risorse stesse, che l'andamento degli utilizzi avverrà

²⁶ Nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", alla componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" sono assegnate risorse per complessivi 20,89 miliardi di euro.

²⁷ Ripartiti secondo la seguente suddivisione: 40 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per l'anno 2024, 280 milioni di euro per l'anno 2025 e 160 milioni per l'anno 2026.

²⁸ Ragion per cui, nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica del testo iniziale del decreto-legge, di tali risorse non viene fornita evidenziazione degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica.

nel rispetto delle disponibilità definite, con riferimento alla suddetta linea di intervento, dal PNRR per il periodo 2022-2026.

Si osserva, infine, che la norma in commento sembrerebbe comunque limitarsi, sul piano sostanziale, alla mera destinazione di una quota parte delle risorse attribuite alla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, finalizzandone un importo pari a 660 milioni di euro - rispetto ai 960 milioni di euro complessivamente stanziati per l'attuazione della Riforma medesima²⁹ - alla realizzazione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

In tale quadro, non appare congrua la scelta di istituire, come sopra detto, al comma 1 del nuovo articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, per le finalità testé indicate, un apposito Fondo per l'housing universitario, con una dotazione per l'appunto di 660 milioni di euro fino all'anno 2026, dal momento che tale soluzione sembrerebbe prefigurare l'iscrizione a bilancio di uno specifico stanziamento, del quale tuttavia la norma in questione non individua né lo stato di previsione del Ministero destinatario delle risorse medesime³⁰ né la sua articolazione temporale, ripartita per ogni singola annualità ricompresa nell'intervallo 2022-2026, giacché tali risorse dovrebbero invece trovare allocazione al di fuori del bilancio dello Stato, sugli appositi conti correnti di tesoreria relativi al Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

Tutto ciò considerato, si potrebbe quindi valutare l'opportunità di riformulare, all'articolo 25 del presente decreto-legge, il comma 1 del capoverso Art. 1-bis nel senso di espungere il riferimento all'istituzione del citato Fondo per l'housing universitario e agli oneri che ne derivano e di prevedere, invece, un vincolo di destinazione alle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per un importo pari a 660 milioni di euro fino al 2026, ai fini della realizzazione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Inoltre si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 25 introduce l'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, in materia di nuovo housing universitario. Il comma 12 del citato articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dal regime fiscale di favore per i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti

²⁹ Una quota di 300 milioni di euro è stata in precedenza oggetto del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1046 del 26 agosto 2022, che li ha destinati alla realizzazione di almeno 7.500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti entro il 31 dicembre 2022.

³⁰ Dal tenore delle disposizioni, esso sembrerebbe doversi rinvenire nel Ministero dell'università e della ricerca, giacché, da un lato, presso quest'ultimo Dicastero è prevista l'istituzione dell'apposita Commissione incaricata della selezione delle proposte (comma 2), dall'altro, ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca viene rimessa la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate (comma 7).

letto presso alloggi o residenze per studenti universitari, introdotto dal comma 9, secondo periodo, del medesimo articolo 1-bis, valutati in 19,1 milioni di euro per il 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dal 2026, e agli oneri derivanti dal credito di imposta relativo agli immobili locati in housing universitario previsto dal comma 11 del citato articolo 1-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante le seguenti modalità:

- *quanto a 5 milioni di euro per il 2024 e a 12,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante riduzione, per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;*
- *quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3076).*

In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.

Articolo 26 **(Misure per la riforma degli istituti tecnici)**

Le norme prevedono la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici tramite uno o più regolamenti (comma 1).

Tali regolamenti sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità previste nella norma, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto di una serie di criteri definiti nella norma stessa (comma 2).

In particolare, oltre alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui al comma 6 (vedi *infra*), sono altresì previste clausole di invarianza finanziaria specifiche riferite:

- alla ridefinizione dei profili dei curricula vigenti con particolare riferimento alla definizione degli specifici indirizzi e dei relativi quadri orari; [comma 2, lettera a), n. 2]

- alla previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente (comma 2, lettera c).

Si prevedono, inoltre, l'acquisizione della certificazione attestante le competenze in uscita per gli studenti che hanno completato:

- almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica per una certificazione corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (raccomandazione 2017 /C 189/03 del Consiglio);
- anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica per una certificazione corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (raccomandazione 2017 /C 189/03 del Consiglio).

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo (comma 3).

Dopo aver disciplinato il procedimento di adozione dei regolamenti, si prevede che la loro entrata in vigore determina l'abrogazione delle norme di legge individuate espressamente (commi 4 e 5).

Infine, si prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma, recante disposizioni aventi carattere ordinamentale, individua la cornice normativa necessaria a dare attuazione alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1) nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Più in dettaglio, i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono disposizioni di natura ordinamentale volte alla revisione dell'assetto dei percorsi di istruzione tecnica, mediante l'adozione di uno o più regolamenti adottati, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, sono previste due clausole di invarianza specifiche per le lettere *a)* e *d)*, riferite rispettivamente alla revisione dei profili dei curricula e alle attività formative destinate al personale docente.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede - con ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale - specifiche misure per il riconoscimento agli studenti che abbiano concluso il primo e il secondo biennio degli istituti tecnici dei corrispondenti livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017).

I commi 4 e 5 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevedono specifiche disposizioni di carattere procedurale per l'adozione e le eventuali modifiche dei regolamenti di riforma, nonché per la loro entrata in vigore.

Infine, il comma 6 prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma infatti, assistita da più clausole di invarianza finanziaria (una generale e due di carattere specifico che risultano ridondanti rispetto a quella generale), demanda a futuri regolamenti la definizione di un quadro normativo individuato in termini generali e programmatici e non puntuali e specifici: non si ravvisano quindi profili critici nel presupposto di una definizione ed attuazione delle relative previsioni mediante utilizzo ed eventuale rimodulazione di risorse disponibili a legislazione vigente.*

Peraltro, in assenza di indicazioni di maggior dettaglio riguardo ai contenuti dei futuri atti regolamentari non risulta possibile verificare l'effettività delle clausole di invarianza riportate dalla norma. In proposito appare utile acquisire la valutazione del Governo.

Articolo 27

(Misure per la riforma degli istituti professionali)

Le norme modificano alcune disposizioni del D.lgs. n. 61/2017³¹:

- tra i principi e le finalità della formazione professionale vengono indicate anche la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni³² [comma 1, lettera a)];
- nell'ambito dell'identità della formazione professionale, si prevede anche la promozione e lo sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate da Industria 4.0³³ [comma 1, lettera b)];
- ai fini della semplificazione della disciplina del passaggio dagli Istituti professionali agli Iefp e viceversa, si prevedono linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione³⁴ [comma 1, lettera c)];

³¹ Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge n. 107/2015.

³² Articolo 1, comma 4, D.lgs. n. 61/2017.

³³ Articolo 2, comma 4, D.lgs. n. 61/2017.

³⁴ Articolo 8, comma 2, D.lgs. n. 61/2017.

- nell'ambito del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente, a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, si prevede anche il riferimento alle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0³⁵ [comma 1, lettera d)].

Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale³⁶, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni sopra indicate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Infine, sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione novella il D.lgs. n. 61/2017, al fine di dare attuazione alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-RI.1). La norma in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- prevede disposizioni di carattere ordinamentale volte ad aggiornare tra i principi e le finalità della formazione professionale anche la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, legate al paradigma Industria 4.0 (comma 1, lettera a);
- introduce, nell'ambito dell'identità della formazione professionale, anche la promozione e lo sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate da Industria 4.0 (comma 1, lettera b);
- prevede linee guida di semplificazione del passaggio dagli Istituti professionali agli Iefp, e viceversa (comma 1, lettera c);
- prevede, nell'ambito del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, anche il riferimento alle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 (comma 1, lettera d).

Infine, la RT descrive i commi 2 e 3.

³⁵ Allegato A comma 1, lettera b), D.lgs. n. 61/2017

³⁶ Articolo 5, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 61/2017.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che prevedono interventi ai commi 2 e 3 assistiti da clausola di invarianza finanziaria e considerato, quanto al comma 1, che l'aggiornamento permanente del Progetto formativo individuale è già previsto a legislazione vigente da una disposizione (articolo 5, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 61/2017), cui non sono stati ascritti effetti finanziari e alla quale è applicabile una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 12 del medesimo decreto).*

Articolo 28

(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

Le norme istituiscono l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, nell'ambito della riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1), con funzioni consultive e di proposta (comma 1).

L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione.

I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta e l'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione (comma 2).

L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni e delle linee guida per rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curriculum (comma 3). Inoltre, l'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali³⁷ di cui e con il Comitato nazionale ITS *Academy*³⁸ (comma 4). Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e definita, altresì l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali e le

³⁷ articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017

³⁸ articolo 10 della legge n. 99/2022

forme di raccordo organico con Enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni (comma 5).

Infine, all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato (comma 6).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che i commi da 1 a 5 introducono disposizioni di carattere ordinamentale volte a istituire l'Osservatorio, disciplinarne i compiti consultivi e propositivi, nonché la relativa composizione specificando che l'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non deve determinare in ogni caso oneri di sostituzione.

Al riguardo, la RT descrive le norme, ribadendo i contenuti della clausola di invarianza finanziaria e precisando, altresì, che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende preliminarmente atto che l'istituzione dell'Osservatorio è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria relativa al suo funzionamento, che per i componenti è disposta la consueta clausola di esclusione egli emolumenti e che per i docenti eventualmente partecipanti non è prevista la sostituzione. In proposito andrebbe comunque acquisita conferma che l'Osservatorio possa effettivamente programmare e svolgere le proprie attività senza necessità di sostituzione dei docenti eventualmente partecipanti e senza alcun onere di funzionamento. Ciò con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività di supporto tecnico-amministrativo necessarie per il suo funzionamento.*

Articolo 29

(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

Le norme estendono la procedura, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del DPCM 28 luglio 2022, anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse del Piano complementare. Detta estensione comporta sostanzialmente un incremento del 15 per cento dell'importo già preassegnato per ciascun

intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il provvedimento di assegnazione. L'incremento delle risorse preassegnate è coperto, a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del DL 50/2022, finalizzate agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

L'articolo 7, comma 1, del DPCM 28 luglio 2022 prevede che gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR considerino come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto.

Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze e del monitoraggio in itinere, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che il valore delle assegnazioni previsto è valutabile nell'ordine di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 26 del DL 50/2022, nell'ambito della quota finalizzata al Piano complementare. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare risorse già disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, preso atto di quanto affermato dalla RT riguardo all'assenza di oneri, appare utile acquisire conferma che l'incremento di risorse preassegnate in favore degli enti locali sia compatibile con i profili di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Articolo 30

(Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

Le norme introducono il comma 1046-bis all'articolo 1 della L. 178/2020, prevedendo che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti

pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possano essere utilizzate dalle amministrazioni titolari nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che le disposizioni in esame prevedono una diversa finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziata a legislazione vigente. Andrebbero peraltro acquisiti più puntuali elementi di valutazione riguardo alla coerenza dell'impatto previsto sui saldi di finanza pubblica in ragione dei nuovi utilizzi delle risorse in questione, rispetto a quello già scontato nelle previsioni tendenziali in considerazione dell'originaria destinazione delle risorse.*

Articolo 31

(Piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR)

Le norme autorizzano il Ministero dello sviluppo economico ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti *in house* nell'ambito delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese in conto capitale												
Realizzazione piattaforme gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del MISE	1,5				1,5				1,5			

La **relazione tecnica** afferma che l'onere complessivo è quantificato sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di piattaforme con analoghe funzionalità gestite dal MISE (e.g. piattaforma per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022).

Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme, invece, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, preso atto che l'onere si configura come limite di spesa e di quanto affermato dalla RT, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di dettaglio volti a confermare la congruità delle risorse stanziare per la realizzazione delle piattaforme, anche alla luce di analoghe infrastrutture già utilizzate dal MISE.*

Per quanto riguarda la gestione della piattaforma, che sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare utile acquisire elementi volti a verificare l'assenza di maggiori oneri, trattandosi comunque di adempimenti ed attività ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Articolo 32

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

Le norme introducono il comma 6-ter all'articolo 10 del DL 77/2021, prevedendo che Invitalia S.p.A., d'intesa con le amministrazioni interessate, promuova appositi accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, e per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di

centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 77/2021, stipulate da Regioni, Province autonome ed enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, con società *in house* per il supporto tecnico nella promozione e realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** precisa che le disposizioni hanno l'obiettivo di rafforzare il ricorso a procedure centralizzate ed aggregate per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti, in particolare degli enti locali, impegnate quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 del DL 77/2021. I soggetti attuatori non sostengono alcun onere per le attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 10.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non ci sono osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che afferma che i soggetti attuatori non sostengono alcun onere per le attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi oneri sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 10.*

Articolo 33

(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

Normativa previgente. L'art. 4, della legge n. 71/2022 ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti, fra gli altri, ad abbandonare il modello di concorso c.d. di secondo grado (disciplinato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 160/2006) che risulta caratterizzato dalla previsione, tra i requisiti di accesso, del possesso di titoli aggiuntivi oltre a quello della laurea in giurisprudenza.

A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla suddetta legge³⁹ riferisce che la norma consente un ampliamento della platea dei possibili partecipanti ai concorsi per l'accesso in magistratura e che per far fronte ai relativi oneri si potrà provvedere

³⁹ Cfr. XVIII^a Legislatura - AC. 2681-A.

nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente. Tale stanziamento potrà essere, inoltre, incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi previsti in capo ai partecipanti ai concorsi, dovuti in ragione del possibile aumento delle domande di partecipazione.

La norma dispone modifiche alla procedura di accesso concorsuale in magistratura, recata dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 160/2006, prevedendo la possibilità di utilizzo⁴⁰ di strumenti informatici per l'espletamento della prova scritta (comma 1, lett. *a*)), nonché di partecipare al concorso ai candidati in possesso del solo titolo di laurea in giurisprudenza, con l'eliminazione, pertanto, del riferimento ad ulteriori titoli aggiuntivi prescritti dalla disciplina anteriore (comma 1, lett. *b*)).

In particolare il comma 1, lett. *b*) n. 1 espunge dal testo della lett. *h*) del comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. n. 160/2006 l'ulteriore requisito del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali. Il comma 1, lett. *b*), n. 2 sopprime, inoltre, le lett. *i*) ed *l*) dell'art. 2, comma 1, del summenzionato decreto legislativo che prevedono come requisiti per l'accesso, rispettivamente la laurea in giurisprudenza e il dottorato di ricerca in materie giuridiche e la laurea in giurisprudenza ed il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica.

La disposizione interviene, inoltre, sulla posizione dei professori universitari nominati componenti della commissione del concorso in magistratura, prevedendo che questi vengano esonerati, a richiesta, dall'attività didattica direttamente dal proprio ateneo, senza l'adozione del decreto ministeriale di esonero previsto dalla previgente disciplina [comma 1, lett. *c*) e commi 3 e 4].

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per il 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico⁴¹ (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁰ La cui disciplina è demandata ad un decreto ministeriale.

⁴¹ Di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria (comma 5)		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario (comma 5)		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la norma interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta rispetto a quella determinabile in base all'assetto anteriore, anticipando gli effetti determinati dall'attuazione dei principi di delega contenuti nell'art. 4 della legge n. 71/2022. La disposizione reca oneri che vengono quantificati in euro 1.470.200 per il 2023 e in euro 970.200 a decorrere dal 2024. Tali oneri, per i quali il comma 5 autorizza una spesa di analogo importo, sono riferiti al comma 1, lett. a) che prevede la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento della prova scritta del concorso. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che a tale autorizzazione di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie e il cui utilizzo non pregiudica gli interventi di spesa già programmati dall'amministrazione giudiziaria.

Con riguardo al comma 1, lett. a) la relazione tecnica evidenzia che i suddetti oneri sono correlati alla fornitura di un *tablet* a ciascun candidato per lo svolgimento della prova concorsuale scritta.

A seguire si riporta uno specchio di sintesi degli elementi che concorrono alla determinazione dei suddetti oneri.

(euro)

Oneri relativi allo svolgimento della prova scritta con modalità informatiche						
Convenzione CONSIP noleggio <i>tablet</i> per 12 mesi (comprensivo IVA)	Acquisto tastiere <i>tablet</i>	Licenza uso <i>software</i>	Installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Eventuali spese tecnico-informatiche	Onere complessivo 2023
625.200	300.000	200.000	100.000	45.000	200.000	1.470.200
Convenzione CONSIP noleggio <i>tablet</i> per 12 mesi (comprensivo IVA)	Acquisto tastiere <i>tablet</i>	Licenza uso <i>software</i>	Installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Eventuali spese tecnico-informatiche	Onere complessivo dal 2024
625.200	/	/	100.000	45.000	200.000	970.200

In dettaglio, la relazione tecnica stima in via prudentiale il numero dei candidati presenti al primo giorno delle prove scritte in misura non superiore a 8.000 (Cfr. *Infra*) considerando quali fattori incentivanti alla partecipazione il nuovo modello organizzativo della prova e il numero di posti messi a concorso rispetto ad una media di partecipanti al primo giorno che si attestava su circa 6.000 candidati, nonché il solo requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni per l'accesso al concorso, previsto dall'intervento contenuto al n. 1) della lett. b) del comma 1. Si prevede di noleggiare annualmente un numero di *tablet* superiore (10.000) rispetto a quello dei candidati sopra ipotizzati (8.000) ad un costo mensile pari a 4,27 euro più IVA (22 %) in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la PA della durata di 24 mesi rinnovabili (il costo annuo per noleggio *tablet* è pari quindi a euro 625.128). Si prevede inoltre l'acquisto di 10.000 tastiere da collegare ai *tablet* per agevolare la scrittura delle prove d'esame. Il costo previsto per ciascun dispositivo è pari a 30 euro IVA compresa, per un totale di 300.000 euro *una tantum*. Per l'acquisto della licenza d'uso dei *software* relativi al concorso si stima un costo complessivo *una tantum* di euro 200.000. Si prevede, infine, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 10 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnico-informatica si ipotizza di utilizzare 150 unità di personale tecnico specializzato con un intervento parametrato su tre giorni ad un costo pro-capite di 100 euro lordi. Eventuali ulteriori esigenze di natura tecnico-informatica (schermature, strumenti di ricarica massiva, collegamenti in rete, etc.) vengono forfettariamente stimate complessivamente in circa 200.000 euro l'anno.

Con riferimento all'ampliamento della platea dei partecipanti al concorso in magistratura determinabile per effetto del comma 1, lett. b), non. 1) e 2) che prevede per l'accesso al concorso il solo requisito della laurea in giurisprudenza, la relazione tecnica quantifica i relativi oneri in euro 137.100, secondo quanto riportato nel prospetto che segue, precisando che questi

potranno essere ampiamente coperti dal maggior gettito di entrate derivante dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50 pro-capite⁴² (+ 145.550 euro) da parte del maggior numero di candidati.

(euro)

Stima dei costi di organizzazione e gestione del concorso in magistratura						
Voci di costo	Importo riferito all'assento anteriore alla norma in esame	Incremento spesa per intervento in esame	Importo complessivo concorso	Contributo partecipazione concorso	Incremento 20 % domande concorso	Totale maggior gettito per incremento partecipanti del 20 %
Locali sede scritti	560.000	56.000	616.000	50	2.911	145.550
Commissioni e personale di sorveglianza	318.000	63.600	381.600			
Carta, stampanti e cancelleria	55.000	5.500	60.500			
Facchinaggio	120.000	12.000	132.000			
Schermatura elettronica	13.500	/	13.500			
Totale	1.066.500	137.100	1.203.600			

La stima del presumibile ampliamento della platea dei partecipanti al concorso, viene effettuata sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale magistrati del Ministero della giustizia dalla quale è possibile constatare il divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta, come evidenziato in un tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) relativa ai concorsi in magistratura ordinaria banditi nel periodo 2009-2019. La serie storica dei dati del periodo 2009-2019 evidenzia un *trend* negativo del numero di domande presentate per la partecipazione al concorso, mentre indica un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte. Con riferimento al triennio 2017/2019 le domande di partecipazione al concorso sono state pari a una media annuale di 14.557, come si evince dal prospetto riportato a seguire.

Anno	Domande di partecipazione	Media triennio (2017-2019)
2017	15.020	
2018	15.368	
2019	13.283	
Totale domande	44.211	14.557

La relazione tecnica ipotizza un ampliamento massimo del 20% sia delle domande di ammissione (pari in media a circa 14.557) sia del numero di partecipanti alle prove scritte (ultimo dato per il concorso 2022 in via di

⁴² Il citato contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 pro-capite con decreto interministeriale del 16 settembre 2014, che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso.

svolgimento è stato pari a 6.523) con una stima massima di presenti alle prove scritte dei prossimi concorsi di 8.000 candidati per ciascuna procedura. Con un incremento del 20% delle domande di partecipazione al concorso pari a 2.911 (20% di 14.557) e un conseguente incremento dei costi del concorso nella misura indicata nel prospetto sopra riportato (da 1.066.500 euro a 1.203.600 euro).

Con riguardo alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, la relazione tecnica afferma che queste apportano modifiche di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, rappresentando sul punto che l'autorizzazione alla limitazione dell'attività didattica collegata alle prove del concorso sopraindicato, concessa a discrezione di ciascun ateneo ai professori universitari alla luce della rispettiva programmazione formativa annuale, va collocata tra le casistiche per le quali, di volta in volta, vengono presentate richieste di svolgimento di attività e compiti extraistituzionali e, pertanto, l'intervento, non appare suscettibile di determinare fabbisogni aggiuntivi di organico per le amministrazioni di origine, né l'adozione di particolari misure organizzative. Ai relativi adempimenti si potrà, pertanto, provvedere senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca un'autorizzazione di spesa di euro 1.470.200 per il 2023 e di euro 970.200 a decorrere dal 2024 (comma 5), che dalla relazione tecnica viene integralmente riferita alla copertura degli oneri derivanti dalla possibilità - introdotta dal comma 1, lett. a) - per i candidati al concorso in magistratura ordinaria di utilizzare strumenti informatici per l'espletamento della relativa prova scritta.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la quantificazione dei suddetti importi.

Con riguardo all'ampliamento della platea dei partecipanti al concorso in magistratura ordinaria determinabile per effetto del comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), che prevede per l'accesso al concorso il possesso del solo requisito della laurea in giurisprudenza, si prende atto, altresì, delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, volte a dimostrare la possibilità di far fronte ai relativi oneri grazie al maggior gettito derivante dal versamento della quota di partecipazione al concorso da parte del maggior numero di candidati.

In particolare la relazione tecnica stima un ampliamento massimo del 20% sia delle domande di ammissione (pari in media nel triennio 2017-2019 a circa 14.557) sia del numero di partecipanti alle prove scritte (ultimo dato per il concorso 2022 è stato pari a 6.523) con una stima prudenziale di presenti alle prove scritte dei prossimi concorsi di 8.000 unità. A fronte di un incremento del

20% delle domande di partecipazione al concorso pari a 2.911 unità (20% di 14.557) e del numero di partecipanti alle prove, pari a 1.304 unità (20% di 6.523), la relazione tecnica stima un conseguente incremento dei costi del concorso in 137.100 euro [1.203.600 euro (costo con platea incrementata) - 1.066.500 euro (costo previsto in base all'assetto previgente)] ai quali si potrà far fronte col maggior gettito di entrate derivante dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50 *pro capite* (+145.550 euro) da parte del maggior numero di candidati.

Nulla da osservare, infine, in merito al comma 1, lett. c), e ai commi 3 e 4, che prevedono che i professori universitari nominati nella commissione di concorso in magistratura siano esonerati dall'attività didattica direttamente dal proprio ateneo, senza l'intervento del decreto ministeriale di esonero previsto dalla disciplina anteriore: ciò in considerazione del contenuto ordinamentale di tale previsione, confermato anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 dell'articolo 33 prevede agli oneri derivanti dall'introduzione di modalità informatiche per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, pari a 1.470.200 euro per l'anno 2023 e a 970.200 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), che reca uno stanziamento di circa 14,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024⁴³. In proposito, la relazione tecnica afferma che il suddetto Fondo presenta le occorrenti disponibilità finanziarie, il cui utilizzo non è suscettibile di pregiudicare interventi di spesa già programmati dall'amministrazione giudiziaria a valere sul Fondo stesso. Tuttavia, considerato il carattere permanente degli oneri oggetto di copertura, appare comunque necessario acquisire una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere il raggiungimento delle finalità cui il Fondo stesso è preordinato.

⁴³ Si veda al riguardo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

Articolo 34

(Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

Le norme estendono anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne⁴⁴, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del PNRR, Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2,

Si rammenta che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione 5 ("Inclusione e Coesione"), Componente 3 ("Interventi speciali per la coesione territoriale"), l'investimento "Strategia Nazionale delle Aree Interne". In particolare sono stanziati 100 milioni (sovvenzioni per nuovi progetti) per consolidare le farmacie rurali convenzionate, rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali nei centri con meno di 3.000 abitanti (Aree interne– Strutture sanitarie di prossimità territoriale, M5C3-I 1.1.2).

Con il decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 dell'Agenzia per la coesione territoriale è stato approvato un avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali, per un ammontare complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro. Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 30 settembre 2022. Sono già state ammesse al finanziamento oltre 822 farmacie (elenchi n. 1 del 18 maggio 2022 e n. 2 del 27 maggio 2022 e n. 3 del 14 settembre 2022). Risulta pertanto raggiunto e superato l'obiettivo previsto dal PNRR per la fine del 2023 (ossia 500 farmacie beneficiarie).

Si rammenta in proposito che le farmacie rurali che ora vengono incluse al finanziamento erano state precedentemente escluse in virtù degli orientamenti espressi da parte della Commissione europea⁴⁵. Pertanto con decreto del 2 agosto 2022 del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale è stata sospesa l'istruttoria delle domande inviate da farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne. È stato inoltre sospeso il trasferimento delle risorse alle farmacie rurali di comuni non appartenenti alle aree interne, le cui domande erano state ritenute ammissibili.

All'onere derivante dalla norma in esame pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027⁴⁶.

⁴⁴ Come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027

⁴⁵ In occasione della riunione del 7 luglio 2022 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione europea ha ribadito, in base ad una interpretazione letterale del *Council Implementing Decisions (CID)*, l'esclusiva finanziabilità a valere sul PNRR delle farmacie rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le farmacie rurali localizzate al di fuori delle aree interne

⁴⁶ Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che, alla data del 15 settembre 2022, sono pervenute all'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 1.907 domande di finanziamento, di cui n. 966 da parte di Farmacie rurali localizzate al di fuori delle aree interne, per un importo richiesto pari a euro 20.469.126,00, di cui euro 4.143.659,00 per farmacie ricadenti nella macro-area del Mezzogiorno e euro 16.325.467,00 per farmacie ricadenti nella macro-area del Centro-Nord.

Sulla base del *trend* delle domande di finanziamento ricevute al 15 settembre 2022, che presentano una media di circa il 9,94% su base bisettimanale, la RT stima che l'importo delle domande potrebbe aumentare, al 30/09/2022 (data di scadenza dell'Avviso) di ulteriori 3 milioni di euro, per un importo complessivo pari a euro 23.473.993,70.

A tale somma è stato aggiunto un ulteriore importo di circa 5 milioni di euro - per un totale complessivo di risorse pari a 28 milioni di euro - in considerazione dell'eventuale incremento di domande che ragionevolmente potrebbero registrarsi in prossimità della data di scadenza prevista dal bando.

La RT inoltre afferma che il Fondo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 reca le occorrenti disponibilità, fermo restando che la misura sarà attuata dall'Agenzia per la coesione territoriale compatibilmente con le disponibilità di cassa annuali del suddetto Fondo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto dei dati e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica circa il numero delle domande da parte delle farmacie beneficiarie da soddisfare a seguito della estensione recata dalla norma in esame e, alla luce di tali indicazioni, non si formulano osservazioni.*

Peraltro, pur rilevando che l'onere è posto “a valere” sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, senza “riduzione” dello stesso (e ciò sembra quindi spiegare la mancata imputazione dell'onere e della relativa copertura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari), appare necessario acquisire i relativi elementi informativi circa l'impatto stimato degli oneri medesimi e delle risorse utilizzate a copertura.

Tali indicazioni consentono infatti di verificare l'effettiva dinamica di spesa scontata in relazione all'intervento in esame e la sua coerenza con quella relativa alle risorse del Fondo cui si ricorre, nonché la qualificazione della spesa medesima, al fine di escludere eventuali effetti di dequalificazione della spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 2 dell'articolo 34 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 34, concernenti il finanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.*

Al riguardo, nel far presente che da un'interrogazione della Banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in data 12 ottobre 2022, il citato fondo reca una disponibilità di circa 13 miliardi di euro per l'anno 2022, andrebbe comunque acquisita una assicurazione da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 35

(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

La norma, in adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.

Agli oneri, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del DL n. 66/2014 (fondo istituito presso il MEF finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, nella parte in cui prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di rilasciare la garanzia dello Stato al fine della partecipazione al nuovo programma di Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, comporta potenziali oneri a carico della finanza pubblica stimati

in un ammontare massimo pari a fino 700.000.000,00 euro per l'anno 2022. Tale importo deriva dall'applicazione del parametro RNL, utilizzato a livello europeo per l'individuazione della quota di contributo di spettanza di ciascuno Stato Membro, al volume di assistenza finanziaria indicato in 9 miliardi di euro, di cui 1 miliardo già approvato con Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2022. Considerato il suddetto impegno complessivo, nel caso di erogazione dell'intero importo sotto forma di prestiti, gli Stati membri verrebbero chiamati a garantirne complessivamente il 61%, ovvero circa 5,5 miliardi di euro, ciascuno quota parte in base al suddetto RNL, per l'Italia pari a circa il 12,25%. Agli oneri derivanti dal presente intervento, quantificati in 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, la cui giacenza, al 15 settembre 2022, è pari a 1.740.510.000,19 di euro.

***In merito ai profili di quantificazione,** si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica nonché della disposizione del comma 2 che individua oneri pari a 700.000.000,00 euro per l'anno 2022. Tali oneri sono posti a carico di somme disponibili su una contabilità speciale. Ciò posto, si prende atto del carattere dell'onere, derivante da impegni sovranazionali, rinviando alle osservazioni formulate per i profili di copertura.*

Sarebbero altresì utili, ove disponibili, indicazioni riguardo alle effettive possibilità di realizzo delle garanzie e al relativo presumibile profilo temporale, tenuto conto che la RT fa riferimento a “potenziali oneri a carico della finanza pubblica stimati in un ammontare massimo pari a fino 700.000.000,00 euro”.

***In merito ai profili di copertura finanziaria,** si segnala che il comma 2 dell'articolo 35 provvede agli oneri, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Programma di assistenza macrofinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina, attraverso il rilascio della garanzia dello Stato a copertura, nei limiti della quota di spettanza del nostro Paese, dei rischi sostenuti dall'Unione europea, a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativa al Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato⁴⁷.*

Al riguardo, nel prendere atto che, come indicato nella relazione tecnica, sulla citata contabilità speciale risultano giacenti, alla data del 15 settembre

⁴⁷ Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2022, risorse pari a 1.740.510.000 euro, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate ai sensi della legislazione vigente, posto che le risorse potenzialmente utilizzabili ammontano a circa il 40 per cento delle disponibilità del Fondo di cui trattasi.

Articolo 36

(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

La norma incrementa di 15 milioni di euro lo stanziamento previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 36 del 2022, in favore dei centri di assistenza fiscale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
	15				15				15			

La relazione tecnica precisa che il rifinanziamento è finalizzato a far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere definito come limite massimo.

Articolo 37

(Delocalizzazione o cessione di attività di imprese non in crisi)

Le norme modificano alcune disposizioni dell'articolo 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi.

In particolare, le norme:

- modificano il comma 227, il quale prevede che i datori di lavoro con più di 250 dipendenti, intenzionati a chiudere una sede, con previsione di un minimo di 50 licenziamenti, siano tenuti a dare

comunicazione per iscritto dell'avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al MISE e all'ANPAL. La novella aumenta da 90 a 180 giorni il termine dilatorio tra la suddetta comunicazione e l'avvio della procedura, pena la nullità dei licenziamenti [comma 1, lettera *a*]);

- modificano il comma 231, aumentando da 30 a 120 giorni il termine entro cui il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso con le rappresentanze sindacali [comma 1, lettera *b*]);
- modificano il comma 235, prevedendo, tra l'altro, che sia "innalzato del 500 per cento" (così, testualmente, la norma) il contributo (corrispondente al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni), di cui all'articolo 2, comma 35, della L. 92/2012, dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento qualora non vi sia la sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali [comma 1, lettera *c*]).

A legislazione previgente si prevedeva che, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, il datore di lavoro fosse tenuto a pagare il suddetto contributo aumentato del 50 per cento.

- introducono il comma 237-*bis*, facendo salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi [comma 1, lettera *e*]).

Viene altresì previsto che il datore di lavoro, qualora cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento, sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Le somme riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e destinate a processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività (comma 2).

La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni disciplinano aspetti procedurali e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le maggiori entrate, derivanti dall'incremento del contributo di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 234/2021, e dalla restituzione delle somme percepite dalle aziende ed erogate a carico della finanza pubblica, di cui al comma 2, non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Articolo 38

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

La norma, modificando il comma 9 dell'articolo 5 del DL n. 146 del 2021, posticipa dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 il termine per avvalersi della procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

In proposito si ricorda che il citato articolo 5, commi da 7 a 12, ha previsto una procedura di definizione agevolata per indebito utilizzo del credito d'imposta ricerca e sviluppo. In particolare si prevede, in favore dei soggetti che hanno usufruito in modo non corretto del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, la possibilità di aderire ad una definizione agevolata della posizione debitoria. In particolare, i soggetti interessati possono effettuare il pagamento di quanto indebitamente fruito senza applicazione di sanzioni e interessi mediante versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate annuali a decorrere dalla predetta data; in caso di rateizzazione sono applicati gli interessi calcolati al tasso legale. Il beneficio non si applica in presenza di comportamenti fraudolenti.

Le disposizioni, che si applicano agli indebiti utilizzi riferiti al credito d'imposta maturato nel periodo 2015-2019, recano norme dirette ad escludere dal beneficio i comportamenti fraudolenti. I soggetti che intendono aderire devono presentare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022; la procedura si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme dovute.

Alla norma sono state ascritte minori entrate, valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dal punto di vista finanziario la disposizione non determina effetti negativi, trattandosi di un intervento procedurale che non incide sui termini di versamento della restituzione.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come precisato dalla relazione tecnica, la disposizione non incide sui termini di versamento della restituzione del credito indebitamente fruito, ma solo sul termine di presentazione della domanda di adesione alla procedura di definizione.*

Articolo 39

(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

Le norme modificano l'articolo 1-ter del D.L. n. 104/2019⁴⁸ in tema di servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.

In particolare, si prevede l'applicazione della clausola sociale⁴⁹ nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società *in house* del medesimo Ministero dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico⁵⁰.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella relazione illustrativa si afferma che la disposizione in esame è volta a rendere applicabile la clausola sociale anche nel caso di affidamento diretto ad una società *in house* dei servizi museali già svolti da operatori privati. La finalità dell'intervento è, dunque, quella di garantire la stabilità e la continuità occupazionale, funzionale alla tutela del lavoro, che riveste rango costituzionale, prevedendo che la clausola sociale debba trovare applicazione alle condizioni

⁴⁸ Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

⁴⁹ di cui all'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.

⁵⁰ di cui all'articolo 117 del D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

previste dalla norma di legge che la disciplina e nei limiti affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerato che la norma estende l'applicabilità di una disposizione (articolo 50 del nuovo codice degli appalti, relativo alla clausola sociale) cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e al quale la relazione tecnica attribuiva carattere ordinamentale.*

Articolo 40 *(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

Normativa vigente. L'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha stabilito che a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'esercizio di attività di somministrazioni di pasti, alimenti o bevande⁵¹, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42⁵². Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma sopra descritta fu istituito un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per il 2021. La copertura si rendeva necessaria dal momento che l'articolo 9-ter, al comma 2, prevedeva una generale esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per coloro che esercitavano attività di somministrazioni di pasti, alimenti o bevande: tale esenzione era disposta al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le norme prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020, siano applicabili fino al 31 dicembre 2022: in tal modo si stabilisce che, fino a tale data, la posa in opera temporanea su vie, e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, tavolini, purché funzionali all'esercizio di attività di somministrazioni di pasti, alimenti o bevande⁵³, non è subordinata alle autorizzazioni.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

⁵¹ Le attività in questione sono elencate all'articolo 5 della legge n. 287/1991.

⁵² Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁵³ Le attività in questione sono elencate all'articolo 5 della legge n. 287/1991.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione interviene esclusivamente sulle semplificazioni in materia di posa in opera di strutture amovibili prorogando l'applicabilità del solo comma 5 dell'art. 9-ter del decreto legge n. 137/2020 e non anche il comma 2 dello stesso articolo che invece riguarda l'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP), di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/, dovuto per le medesime strutture. Ne consegue che la disposizione non determina alcuna contrazione del gettito del canone incassato dagli enti locali interessati e, dunque, non sussistono oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni in esame si limitano a disporre la semplificazione di procedure di carattere amministrativo.

Articolo 41

(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale)

La norma modifica il DL n. 457 del 1997 sulle navi destinate alla navigazione internazionale. In particolare:

- viene modificato l'articolo 1 del citato DL al fine di indicare quali precise attività rientrano nel trasporto marittimo;
- vengono estese specifiche agevolazioni fiscali e contributive alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del DPR n. 917 del 1986, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o assimilate.

In particolare, l'estensione riguarda le seguenti agevolazioni:

- esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i marittimi imbarcati a bordo delle navi;
- credito d'imposta, spettante ai soggetti che esercitano attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, in misura corrispondente all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale (articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997);
- detassazione dell'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale (esso concorre a Irpef e Ires in

misura pari al 20 per cento; articolo 4, comma 2 del predetto provvedimento) (articolo 4, comma 2-quater);

- decontribuzione per le imprese armatrici. In particolare, con riferimento alle imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge (articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997); sono previste specifiche condizioni per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax;
- riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, che si applica nella misura ridotta dello 0,05 per cento per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni (articolo 9-quater del decreto-legge n. 457 del 1997);
- esenzione dall'imposta di bollo e di registro per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica (articolo 9-quater del decreto-legge n. 457 del 1997).

Per l'accesso ai predetti benefici le navi sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di apposita autorizzazione, in apposito elenco tenuto presso il MIMS. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco medesimo, al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco

L'estensione degli sgravi fiscali e contributivi si applica a condizione che siano rispettati specifici limiti in materia di cabotaggio (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 457 del 1997) e le norme sulla legge regolatrice del contratto di arruolamento del personale (successivo articolo 3 del richiamato provvedimento) e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

Si stabilisce, quale condizione per l'accesso all'agevolazione, che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa e che, accanto a questo limite, qualora il tonnellaggio della flotta del beneficiario, con riferimento al naviglio battente bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo sia inferiore al

60% sussista un contestuale obbligo di incremento di tale livello mentre nel caso sia raggiunto sussiste un obbligo di mantenimento dello stesso. Sono altresì individuati i proventi ammissibili al regime di detassazione dell'80 per cento ai fini dell'IRPEF e IRES per le navi iscritte al registro internazionale di cui all'articolo 4, comma 2.

Le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997 (ossia l'esenzione ai fini IRES e IRPEF dei redditi derivanti dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale) sono estese anche all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo indicandone le condizioni.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie												
Estensione agevolazioni fiscali - IRPEF/IRES		2,8	1,6	1,6		2,8	1,6	1,6		2,8	1,6	1,6
Minori entrate contributive												
Estensione agevolazioni contributive					4,5	7,5	7,5	7,5	4,5	7,5	7,5	7,5
Maggiori spese correnti												
Estensione agevolazioni fiscali – credito d'imposta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Estensione agevolazioni contributive	4,5	7,5	7,5	7,5								
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per il recepimento della normativa europea	14,5	20,3	19,1	19,1	14,5	20,3	19,1	19,1	14,5	20,3	19,1	19,1

La relazione tecnica afferma che, con riferimento agli aspetti di natura fiscale, si tratta di estendere le agevolazioni fiscali riconducibili all'articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, concernenti il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (comma 1) e la concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte al registro internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF o all'IRES (comma 2).

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione delle predette agevolazioni, sono state prese in considerazione:

1. l'analisi condotta dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha valutato:
 - come improbabile l'impatto sulle imprese armatoriali stabilite nel Paese già fruitrici delle agevolazioni, in termini di incremento della flotta e del personale di bordo;
 - altrettanto poco probabile l'attrattiva verso l'Italia di compagnie stabilite in altri Paesi della Unione Europea, dal momento che gran parte delle compagnie analizzate già gode nei rispettivi Paesi di stabilimento di regimi di aiuto vantaggiosi e che poco differiscono dal modello italiano.
2. la possibilità che imprese armatrici con sede legale o stabile organizzazione in Italia ed attualmente non beneficiarie delle agevolazioni in oggetto, rientrino nella platea dei soggetti interessati in base alla nuova normativa.

Per quanto riguarda il punto 1, la RT afferma che dalle argomentazioni riportate si deduce una assenza di effetti finanziari.

Per la stima degli effetti relativi al punto 2, la RT afferma che per la valutazione degli effetti della norma in questa ipotesi, sono stati utilizzati i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali (Redditi 2020 e Certificazioni Uniche) relative al periodo di imposta 2019, presentate da tutte le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche che dichiarano di operare nell'ambito dei codici di attività Ateco 50.10.00 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 50.20.00 (trasporto marittimo e costiero di merci), che non hanno usufruito delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al registro internazionale e che non aderiscono alla *Tonnage Tax*. Si è quindi prudenzialmente ipotizzato che il 10% dei soggetti potenzialmente interessati abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni in parola. Per la valutazione degli effetti sul reddito, è stata rilevata l'imposta dichiarata ai fini IRES ed IRPEF dai soggetti che operano nei settori individuati e che non fruiscono delle agevolazioni per l'iscrizione al registro internazionale e non

aderiscono alla *Tonnage Tax*, pari complessivamente a circa 20 milioni di euro. Per tali imposte, tenuto conto che l'agevolazione consiste nell'abbattimento dell'80% del reddito imponibile su cui applicare le aliquote vigenti, si stima una perdita di gettito nell'ordine di 1,6 milioni di euro su base annua (20 milioni di euro x 10% x 80%). Per quanto riguarda il credito d'imposta a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, sono state esaminate le certificazioni uniche rilasciate da tutte le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche che operano nei settori individuati e che non hanno usufruito di tale agevolazione. Le ritenute complessivamente operate da parte dei soggetti così identificati ammontano a circa 100 milioni di euro. Mantenendo l'ipotesi prudenziale che il 10% dei soggetti abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, si stima che la perdita di gettito derivante dall'utilizzo di tale credito sia di circa 10 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, si valuta, pertanto, una perdita di gettito complessiva, per competenza, pari a 11,6 milioni di euro. Gli effetti finanziari per cassa sono i seguenti (in milioni di euro):

	2022	2023	Dal 2024
IRES/IRPEF	0	-2,8	-1,6
CREDITO D'IMPOSTA	-10	-10	-10
TOTALE	-10	-12,8	-11,6

In merito alla disposizione che prevede che, per l'accesso ai benefici, le navi sono annotate in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 1, lettera *b*), capoverso ART. 6-ter), la RT afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori spese per la finanza pubblica.

L'elenco in questione, infatti, si concretizza in una mera ricognizione delle navi iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel registro internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997. Ottenuta detta autorizzazione, le imprese di navigazione dovranno avanzare istanza per l'annotazione nell'elenco, annotazione che non comporterà alcuna attività amministrativa ulteriore rispetto a quella già prevista (il rilascio dell'autorizzazione medesima). Pertanto detta attività, in considerazione dell'esiguo impegno richiesto, può essere svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

In merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, la RT evidenzia che sulla base dei dati relativi alle compagnie di navigazione dei vari settori del trasporto marittimo forniti, si può affermare che la possibilità che alcuni operatori di navigazione stranieri possano stabilirsi in Italia allo scopo di beneficiare della misura di aiuto, non sia ragionevolmente

ipotizzabile. Tuttavia, la RT fa altresì presente che qualora tali operatori si stanziassero in Italia, la ricaduta sul sistema italiano non sarebbe considerevole dato il numero ridotto di marittimi eleggibili a bordo di queste unità. Tuttavia, dovendo procedere ad una stima prudenziale degli oneri contributivi, la RT afferma che il numero dei lavoratori delle imprese di navigazione con stabile organizzazione nel territorio italiano che attualmente non godono dei benefici di cui al registro internazionale è stimabile in 5.200 unità. L'onere medio a titolo di sgravio contributivo è quantificabile in circa 1.200 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel registro internazionale (casuale R900 con CA 9F). Tale onere medio di 1.200 euro, corrispondente a complessivi euro 14.400 annuali, rappresenta il corrispondente onere, dovuto agli sgravi contributivi per effetto della norma in esame, calcolato sulla retribuzione media annua complessiva, comprensiva della tredicesima mensilità, per tale tipologia di lavoratori. Tali valori sono desumibili dai dati forniti dall'INPS. Mantenendo la medesima ipotesi prudenziale utilizzata per il calcolo degli sgravi fiscali, pari al 10% dei lavoratori, ne deriva che l'onere relativo all'agevolazione contributiva in esame ammonterebbe a circa 7,5 milioni di euro annui e, per l'anno in corso, in euro 4,5 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma estende specifiche agevolazioni fiscali e contributive alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. In particolare, si prevede l'applicazione ai predetti soggetti degli articoli 4, 6 e 9-quater del DL n. 457 del 1997.*

In proposito, per quanto attiene agli aspetti di natura fiscale, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica stima gli effetti di gettito con riferimento all'applicazione di due sole agevolazioni (il credito d'imposta e la detassazione dell'80% del reddito, contenute nell'articolo 4 del citato DL). Peraltro, come premesso, risultano estese anche le agevolazioni di cui all'articolo 9-quater, relative al pagamento dell'imposta di assicurazione e all'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili. In merito alla mancata considerazione degli effetti derivanti da tale estensione appare necessario acquisire chiarimenti.

Inoltre, sempre con riferimento alla quantificazione degli effetti fiscali, si rileva che la stima è effettuata ipotizzando che una quota del 10% dei soggetti potenzialmente interessati abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni in esame. In proposito, al fine di valutare la prudenzialità della stima effettuata, appare opportuno che siano forniti gli elementi informativi posti alla base della scelta di tale parametro percentuale.

Con riferimento all'estensione degli sgravi contributivi (articolo 6 del DL n. 457 del 1997), si prende atto della platea interessata dall'agevolazione in esame, quantificata dalla RT in 520 soggetti (platea potenziale di 5.200 unità cui si applica l'ipotesi che i requisiti necessari a godere delle agevolazioni siano detenuti dal 10 per cento dei soggetti interessati). Relativamente all'importo dello sgravio medio annuo utilizzato (14.400 euro, in ragione di 1.200 euro mensili comprensivi della tredicesima mensilità), si osserva che lo stesso risulta inferiore a quello indicato in provvedimenti analoghi (ad esempio, l'articolo 88 del DL 104/2020 e anche l'articolo 1, comma 664, della L. 178/2020), corrispondente a 1.400 euro mensili. Sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti.

Inoltre, con riferimento all'onere per l'esercizio in corso (4,5 milioni di euro rispetto all'onere annuo a regime valutato in 7,5 milioni di euro), andrebbero acquisiti chiarimenti atteso che il decreto-legge in esame è stato pubblicato il 23 settembre e che l'applicazione dello sgravio dovrebbe riguardare per il 2022 poco più di tre mesi.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare riguardo agli effetti fiscali derivanti dall'esonero, connessi alla deducibilità dei pagamenti contributivi, dal momento che le eventuali maggiori entrate non risultano scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 41 prevede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale, adottate in attuazione della decisione C(2020)3667 final della Commissione europea, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e in 19,1 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'apposito Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, si rammenta che il predetto Fondo, istituito con risorse a carattere permanente, presenta una dotazione, limitatamente al triennio 2022-2024, come risulta dalla legge di bilancio per l'anno 2022, pari a circa 213 milioni di euro per l'anno 2022, a circa 215 milioni di euro per l'anno 2023 e a circa 216 milioni di euro per l'anno 2024⁵⁴. In tale quadro, non si hanno osservazioni da formulare con specifico riferimento all'anno 2022, posto che, in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta integralmente "accantonato" un importo pari alla voce di copertura in commento in corrispondenza della

⁵⁴ Si veda al riguardo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

data di emanazione del presente decreto-legge. Appare comunque necessario che il Governo assicuri la disponibilità delle occorrenti risorse anche in relazione agli anni successivi al 2022.

Articolo 42

(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

Normativa vigente. L'articolo 15-*bis* del D.L. n. 4/2022 prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato e da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010. La misura si applica dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023, in virtù della proroga di sei mesi prevista con D.L. n. 115/2022. Tale meccanismo prevede il versamento al GSE (entro il 30 novembre per il periodo da febbraio ad agosto e su base mensile per i mesi successivi) dei ricavi derivanti dalla differenza tra i prezzi di vendita e i prezzi zionali di riferimento di seguito riportati.

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56

Se tale differenza fosse negativa, sarebbe il GSE a dover versare la differenza ai titolari di detti impianti. Il D.L. n. 115/2022 è, successivamente, intervenuto per precisare che, in caso di titolari di impianti facenti parte di gruppi societari, la misura si applica ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme prevedono che i proventi derivanti dal suddetto meccanismo, anziché essere versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, siano versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo di 3.739 milioni di euro.

In particolare, si prevede il versamento entro il 30 novembre 2022 delle somme relative al periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi.

Le eventuali maggiori somme sono riassegnate ad un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione dei crediti di imposta di cui all'articolo 1, riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi dell'energia elettrica e del gas. Con i medesimi decreti si provvede a destinare le ulteriori risorse eccedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

In proposito si ricorda che tali crediti, ai sensi dell'articolo 1, sono riconosciuti nella misura del 40% del costo della componente energetica e gas sostenuto dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022, purché si sia verificato un aumento di almeno il 30% dei prezzi. Si rinvia alla relativa scheda per un approfondimento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori entrate extratributarie												
Acquisizione all'erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	2.552,0	847,0			2.552,0	847,0			3.399,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Rettifiche operazioni GSE infragruppo	215,0	125,0			215,0	125,0			340,0			

La relazione tecnica afferma che, ai fini della quantificazione del gettito, per ciascun impianto sono stati utilizzati i valori e i prezzi di mercato dell'energia a consuntivo, ove disponibili. In particolare, i valori di energia per il periodo febbraio-giugno 2022, sono dati orari, per ogni impianto, già nella disponibilità del GSE, acquisiti dal distributore o da Terna. Per il periodo luglio-dicembre 2022, invece, si è assunto, per ciascun impianto, il dato di ore equivalenti di produzione rilevato nel medesimo periodo del 2021, tenendo conto, per i valori di energia idroelettrica, della riduzione registrata nel primo semestre 2022 rispetto al 2021.

Con particolare riferimento al meccanismo dello Scambio sul Posto, i quantitativi di energia interessati dalla norma sono stati stimati considerando le eccedenze registrate nel 2021.

<i>Meccanismo di ritiro</i>	<i>feb – giu 22</i>	<i>lug - dic 22</i>	<i>Totale</i>
<i>Mercato Libero</i>	14.467	16.954	31.422
<i>RID – PO</i>	2.075	1.627	3.703
<i>RID – PMG</i>	772	600	1.372
<i>SSP/SSA</i>	123	147	270
<i>Totale</i>	17.436	19.328	36.764

Energia (GWh) soggetta all'applicazione della norma per meccanismo di ritiro

Sulla base delle dichiarazioni di esenzione per tutta o quota parte dell'energia interessata dalla norma, pervenuto al GSE, è stato stimato il gettito extraprofiti con spread dichiarato.

	<i>feb - giu 22</i>	<i>lug - dic 22</i>	<i>Totale</i>
<i>Mercato Libero</i>	689	1.363	2.052
<i>Incentivati</i>	300	499	799
<i>Non Incentivati</i>	389	864	1.253
<i>Ritiro GSE</i>	530	817	1.347
<i>RID – PO</i>	370	570	940
<i>RID – PMG</i>	137	202	339
<i>SSP/SSA</i>	23	45	68
<i>Totale</i>	1.219	2.180	3.399

Gettito extraprofiti con spread dichiarato per cluster di ritiro (mln €)

Per il periodo febbraio – giugno 2022 l'elaborazione è stata svolta per i singoli impianti su base oraria.

Si stima un incasso di 3.399 milioni di euro, di cui 2.552 milioni di euro entro l'anno 2022 e la restante parte entro il primo semestre 2023. A tale importo si somma un importo stimato del 10%, per tener conto delle rettifiche sulle operazioni intragruppo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 115/2022. Pertanto, da ciò si prevede derivino maggiori entrate extratributarie per 340 milioni di euro, di cui 215 milioni di euro nel 2022.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la relazione tecnica, nel descrivere le modalità con cui sono state redatte le stime, fornisce i dati relativi alla produzione stimata aggregati su base nazionale, anche sulla base dei dati già disponibili presso Terna e i distributori.*

Per una più precisa valutazione riguardo alla quantificazione delle maggiori entrate, sarebbe tuttavia utile conoscere la ripartizione dei dati acquisiti e stimati sull'energia immessa in rete per ciascuna zona di mercato, nonché i prezzi di vendita noti o stimati impiegati ai fini della quantificazione delle maggiori entrate. Infine, sarebbe necessario acquisire maggiori informazioni circa le modalità seguite per stimare le entrate derivanti dalle rettifiche sulle operazioni infragruppo.

Circa la riassegnazione a spesa delle eventuali entrate eccedenti la somma attesa e scontata di 3.739 milioni per il 2022, non si formulano osservazioni considerato che si tratta di destinazione a spesa facoltativa di entrate eventuali non scontate.

Articolo 43, comma 1, lett. a), e All. 1
(Disposizioni finanziarie – riduzione di programmi e missioni)

La norma riduce, a concorso delle coperture del decreto nel suo complesso, gli stanziamenti di competenza e di cassa di talune missioni e taluni programmi, nella misura di 3.701,20 milioni per il 2022 e 280 milioni per l'anno 2023.

L'allegato 1 individua come segue le partizioni di bilancio da ridurre.

	2022	2023
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>		
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	620,0	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	620,0	
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	920,0	
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	870,0	
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	50,0	
7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	1.651,2	
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.651,2	
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>		
2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)	110,0	
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	110,0	
3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)	400,0	
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	400,0	
<i>Ministero della difesa</i>		
1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)		280,0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)		280,0
TOTALE	3.701,2	280,0

In proposito si ricorda che un'analogha modalità di copertura è già stata impiegata due volte, nel 2022, e a ciascuna riduzione è poi seguito, a distanza di pochi mesi, un reintegro parziale degli stanziamenti che erano stati ridotti.

In particolare, infatti:

- il DL n. 17/2022 (art. 42) ha ridotto gli stanziamenti di varie missioni e programmi (tutti dello stato di previsione del MEF) che sono poi stati parzialmente reintegrati dal DL n. 50/2022 (art. 58, nel suo testo iniziale) come esposto nella seguente tabella:

Anno	Riduzione (DL 17/2022 - marzo)	Reintegro parziale (DL 50/2022 - maggio)
2022	4.516	3.741
2023	1.730	1.730
2024	1.530	1.530
2025	2.040	1.500
2026	2.040	
2027	1.580	
2028	1.780	
2029	1.780	
2030	1.780	
2031	280	
2032	33	

Elaborazione sul testo delle norme

- il DL n. 80/2022 (poi confluito nel DL n. 50/2022, *cfr.* art. 58) ha ridotto gli stanziamenti di varie missioni e programmi (tutti dello stato di previsione del MEF) che sono poi stati parzialmente reintegrati dal DL n. 115/2022 (art. 43) come esposto nella seguente tabella:

Anno	Riduzione (DL 80/2022* - giugno)	Reintegro parziale (DL 115/2022 - agosto)
2022	3.043,98	1.730,00

**Confluito nel DL n. 50/2022*

Elaborazione sul testo delle norme

Le relazioni tecniche delle norme che hanno operato le riduzioni ribadiscono il contenuto delle norme medesime senza fornire ulteriori elementi, e in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni⁵⁵ non sono stati forniti dati ulteriori.

Le relazioni tecniche delle norme che hanno operato i reintegri ribadiscono anch'esse il contenuto delle norme senza fornire ulteriori elementi, comunque precisando (in ambedue le circostanze) che era stata "valutata la necessità" di garantire un reintegro, sia pur parziale, dei decrementi avvenuti.

La relazione di autorizzazione allo scostamento di luglio 2022 includeva, fra le finalità delle nuove disponibilità, quella di "ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di urgenza adottati nel corso dell'esercizio".

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁵ (5^a Commissione permanente del Senato, seduta n. 585 del 13/07/2022)

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori spese correnti												
Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei programmi di parte corrente (all. 1 del presente decreto) (comma 1, lettera a))	3.601,2				3.601,2				3.601,2			
Minori spese in conto capitale												
Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei programmi di conto capitale (all. 1 del presente decreto) (comma 1, lettera a))	100,0	280,0			100,0	280,0			100,0	280,0		

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma, per concorrere alla copertura del decreto, riduce taluni programmi e missioni appartenenti a vari stati di previsione (Economia, Lavoro, Difesa). La riduzione opera nella misura di circa 3,7 miliardi per il 2022 e 0,3 miliardi per il 2023, per lo più su risorse in conto corrente. La relazione tecnica non fornisce alcun elemento informativo ulteriore circa la disposizione.*

In proposito, appare necessario acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura. In caso affermativo, poi, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi circa i fabbisogni di spesa previsti inizialmente in sede di formazione del bilancio dello Stato per il 2022 (che, in linea di principio, avrebbero dovuto corrispondere alle spese attese a legislazione vigente) nonché circa gli andamenti intervenuti in fase di

gestione del bilancio medesimo che hanno consentito di individuare una disponibilità, a bilancio, di circa 3,7 miliardi per l'esercizio in corso.

Inoltre, considerato che nel medesimo esercizio in corso a due analoghe riduzioni di stanziamenti ha fatto seguito un successivo reintegro parziale, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che anche le riduzioni ora disposte possano comportare la necessità di successivi reintegri per esigenze di carattere operativo ed organizzativo non dilazionabili, con conseguenti futuri oneri per i quali andrebbe apprestata la relativa copertura.

Infine, con particolare riferimento alle spese in conto capitale, si rileva che secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari le riduzioni di spesa hanno effetto identico sui tre saldi, laddove gli stanziamenti in conto capitale evidenziano dovrebbero presentare un andamento diverso della in base alle rispettive modalità di contabilizzazione sui diversi saldi di finanza pubblica (competenza giuridica per il saldo netto da finanziare, cassa per il fabbisogno e competenza economica per l'indebitamento netto). In proposito andrebbe dunque chiarito se per le risorse ora decurtate fosse inizialmente atteso un andamento omogeneo sui tre saldi.

Articolo 43, comma 1 (Copertura finanziaria)

La norma, al comma 1, provvede agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto-legge⁵⁶ - determinati in 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022⁵⁷ - tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto (lettera a));

- quanto a 421,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla

⁵⁶ Si tratta, in particolare, degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36.

⁵⁷ Il maggiore importo in termini di indebitamento netto, per 1 miliardo di euro, degli oneri relativi all'anno 2022 discende dal fatto che su tale saldo di finanza pubblica le spese di cui all'articolo 1, che reca contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, risultano imputate integralmente al medesimo anno 2022, laddove sul saldo netto da finanziare e su quello di fabbisogno dette spese dispiegano i loro effetti in parte sull'anno 2022, in parte sull'anno successivo.

data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario (lettera b));

- quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate (lettera c));

- quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (lettera d));

- quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (lettera e));

- quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera f));

- quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022⁵⁸, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42 (lettera g));

- quanto a 57,04 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4 (lettera h));

- mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (lettera i)).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva quanto segue.

Quanto alla modalità di copertura di cui alla lettera a), si rappresenta che essa, sebbene già utilizzata in altre occasioni, sembrerebbe prefigurare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non prevista dall'articolo 17,

⁵⁸ Il maggiore importo, per circa 1 miliardo di euro per l'anno 2022, registrato in termini di indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno discende dal fatto che le entrate extratributarie di cui all'articolo 42, che prevede l'acquisizione all'erario dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risultano integralmente imputate al medesimo anno 2022, anziché al biennio 2022-2023, mentre il maggior importo in termini di fabbisogno rispetto al saldo netto da finanziare per il 2023, nella misura di 10,09 milioni di euro, discende dal fatto che le minori spese in termini di IRAP correlate alla riduzione - per il periodo dal 18 al 31 ottobre 2022 - delle aliquote di accisa su benzina, gasolio ed altri prodotti impiegati come carburanti sono contabilmente registrate quali maggiori entrate sul fabbisogno, diversamente da quanto accade invece per il saldo netto da finanziare.

comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ciò tanto più tenuto conto del fatto che, per ciascun programma di spesa compreso nell'allegato 1 al presente decreto-legge, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, ossia secondo una modalità che non consente - in assenza di ulteriori specificazioni - una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, con riferimento sia alle risorse di parte corrente sia a quelle di conto capitale⁵⁹. Si rileva, altresì, che la suddivisione degli importi tra tali risorse di parte corrente e in conto capitale risulta esclusivamente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, mentre non è direttamente ricavabile dal citato allegato 1.

Nel rilevare pertanto l'opportunità di integrare in tal senso il predetto allegato, appare necessario acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli stanziamenti di bilancio interessati dalla disposizione in esame, anche al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio (i cosiddetti oneri inderogabili), che come tali non risultano suscettibili di rimodulazione rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, appare comunque necessario che il Governo confermi che le risorse indicate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Quanto, in particolare, alla riduzione del programma di spesa denominato "Fondi di riserva e speciali", per un importo pari a 620 milioni di euro per l'anno 2022, andrebbe invece acquisito un chiarimento del Governo al fine di appurare se - ed eventualmente in quale misura - la norma in commento incida anche sugli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale di cui alle tabelle A e B della legge di bilancio, in considerazione della peculiare natura di tali fondi che, ai sensi dell'articolo 18 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, sono preordinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel

⁵⁹ I programmi di spesa oggetto di riduzione per l'anno 2022 sono i seguenti: "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" (870 milioni di euro), "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato" (50 milioni di euro), "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" (1.651,1 milioni di euro), "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" (110 milioni di euro), "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva" (400 milioni di euro), "Fondi di riserva e speciali" (620 milioni di euro). Del programma di spesa "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" si prevede invece una riduzione di 280 milioni di euro per l'anno 2023.

bilancio pluriennale, ivi naturalmente inclusi quelli di iniziativa parlamentare⁶⁰.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera b), si rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede - ai sensi del sopra citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 - la destinazione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad iniziative a vantaggio dei consumatori⁶¹, da individuare di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Nel rilevare pertanto che - come indicato nella relazione tecnica - si tratta in sostanza di una limitazione alla riassegnazione in spesa dei citati proventi, che alla data del 30 agosto 2022 ammontano a circa 663,6 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c), si rammenta che le risorse in questione sono quelle relative alla concessione di un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, da attribuire in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021 dai predetti soggetti a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per il quale l’articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha stanziato 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Al riguardo, si osserva che - come riportato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo 2022⁶², l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è risultato inferiore al limite di spesa, motivo per cui il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario potrà essere pari al 100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In tale quadro, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all’ammontare delle risorse effettivamente non utilizzate in attuazione del citato credito d’imposta, al fine di verificarne l’adeguatezza rispetto agli oneri oggetto di copertura.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera d), si rammenta che le risorse in questione sono quelle relative al riconoscimento di un

⁶⁰ Peraltro, a differenza di clausole di copertura di analogo tenore contenute in precedenti provvedimenti legislativi esaminati dal Parlamento, nel caso presente la riduzione imputata al programma “Fondi di riserva e speciali” non reca l’espressa indicazione della quota parte riferita ad importi predeterminati per legge, quali dovrebbero intendersi quelli dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B della legge di bilancio.

⁶¹ Tali somme affluiscono al capitolo 3592 (“Entrate di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico”), piano gestionale n. 14 (denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”), dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

⁶² Consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

contributo, nella forma di credito d'imposta, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, per il quale risultano stanziati 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022⁶³. In proposito, occorre acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche in considerazione del fatto che l'importo della spesa stanziata per l'anno 2022 è stato elevato dagli originari 150 milioni di euro a 250 milioni di euro dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di ricomprendere nell'ambito applicativo della misura anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Ciò posto, da un punto di vista formale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere espressamente la riduzione del credito d'imposta indicato nell'ultimo periodo dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si sostanzia l'autorizzazione di spesa in esame, per rendere il medesimo credito coerente con la riduzione disposta dalla presente disposizione, utilizzando le risorse che ne derivano per le finalità di copertura di cui alla medesima lettera d).

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera e), nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'anno 2024 uno stanziamento di bilancio di circa 378,8 milioni di euro⁶⁴, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione in ordine alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera f), si rappresenta preliminarmente che il Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca per l'anno 2022 uno stanziamento di 176,4 milioni di euro⁶⁵ e che - in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto capitolo, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, risulta integralmente "accantonato" l'importo di cui alla voce di copertura in commento. In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse previste a copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la

⁶³ Ciò per effetto di quanto stabilito dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

⁶⁴ Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

⁶⁵ Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

realizzazione di interventi eventualmente già programmati per il corrente anno a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito alle modalità di copertura di cui alle lettere g) ed h), non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli importi ivi indicati, rispettivamente quali maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42 e quali minori spese derivanti dal medesimo articolo 4⁶⁶, corrispondono ai dati puntualmente riportati nella relazione tecnica.

Infine, in merito alla modalità di copertura di cui alla lettera i), si rammenta che con le sopra citate risoluzioni il Parlamento ha autorizzato il ricorso ad un maggiore indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel limite massimo di 6,2 miliardi di euro per l'anno 2022⁶⁷, da destinare all'adozione di un provvedimento d'urgenza - vale a dire il decreto-legge ora all'esame della Camera dei deputati - volto tra l'altro a contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti causati dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, oltre che a sostenere gli enti territoriali, ivi compreso il comparto sanitario, e a prolungare la sterilizzazione dei prezzi dei carburanti. Si evidenzia, peraltro, che a differenza di quanto normalmente registrato in occasione della presentazione da parte del Governo di analoghe Relazioni al Parlamento, laddove si è reso necessario computare anche l'onere in termini di maggiori interessi per l'emissione di nuovi titoli del debito pubblico, l'autorizzazione al maggiore indebitamento contenuta nella Relazione presentata alle Camere in data 9 settembre ultimo scorso, confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi.

Come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al presente decreto-legge, l'utilizzo degli spazi finanziari resi disponibili dal ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere a fini della copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in esame, per quanto non direttamente esplicitato alla lettera

⁶⁶ In particolare, le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 sono quelle relative al gettito da imposte dirette per l'anno 2023 correlato alla riduzione - per il periodo dal 18 al 31 ottobre 2022 - delle aliquote di accisa su benzina, gasolio ed altri prodotti impiegati come carburanti (per 41,77 milioni di euro per l'anno 2023), mentre le maggiori entrate derivanti dall'articolo 42 consistono nell'acquisizione all'erario dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Per quanto concerne invece le minori spese ascritte al predetto articolo 4, esse derivano, da un lato, dagli effetti in termini di IRAP correlati alla riduzione - per il periodo dal 18 al 31 ottobre 2022 - delle aliquote di accisa su benzina, gasolio ed altri prodotti impiegati come carburanti (per 10,09 milioni di euro per l'anno 2023), dall'altro, dalla disapplicazione per il periodo compreso tra il 18 e il 31 ottobre 2022 dell'aliquota agevolata in favore degli autotrasportatori (per 46,95 milioni di euro per l'anno 2023).

⁶⁷ Tale valore si registra anche sul saldo di fabbisogno, mentre la Relazione medesima, come approvata dalle Camere, ha autorizzato un incremento del saldo netto da finanziare fino ad un limite massimo di 13,6 miliardi di euro per l'anno 2022.

i) del comma 1 dell'articolo 43, ammonta per l'anno 2022 a circa 6,162 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, a circa 6,170 miliardi di euro in termini di fabbisogno e a circa 6,198 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, collocandosi pertanto entro il limite autorizzato dalle Camere medesime di cui si dirà a breve, fermo restando il rispetto dei saldi programmatici di cui si è detto in precedenza. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare, tenuto tra l'altro conto del fatto che gli interventi finanziati tramite il maggiore indebitamento risultano conformi alle finalità indicate nella citata Relazione al Parlamento presentata dal Governo in data 9 settembre 2022.

Il comma 2 dell'articolo in commento provvede all'aggiornamento dei risultati differenziali del bilancio dello Stato contenuti nell'allegato 1 alla legge n. 234 del 2021, conformemente a quanto risultante dalla Relazione presentata lo scorso 9 settembre dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, prevedendo un peggioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, pari a 13,6 miliardi di euro per l'anno 2022, comprendente sia le minori entrate rispetto alle previsioni derivanti dall'imposta sugli extra-profitti, già incorporate nell'indebitamento netto e nel fabbisogno, sia il maggiore indebitamento utilizzato a copertura dal presente provvedimento autorizzato con le risoluzioni parlamentari con cui è stata approvata la Relazione dianzi citata.

Il successivo comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa⁶⁸.

⁶⁸ Il comma 3 dell'articolo 43 autorizza, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)», del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", nonché della legge 31 agosto 2022, n. 140, recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi".

Articolo 43, comma 2
(Livelli massimi dei saldi)

Le norme aggiornano i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, Allegato 1) e successivamente modificati nel corso dell'esercizio⁶⁹.

In proposito si ricorda che a settembre 2022 le Camere hanno autorizzato il ricorso all'indebitamento⁷⁰ nel limite massimo di 6,2 miliardi di euro per il 2022 e all'incremento del saldo netto da finanziare nel limite massimo di 13,6 miliardi di euro (per il medesimo esercizio).

Pertanto, per effetto del comma 2 in esame, l'allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) risulta così modificato (fra parentesi gli importi previgenti, fissati dall'articolo 43 del DL n. 115/2022).

(milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	241.900 (228.300)	184.748 (<i>invariato</i>)	119.970 (<i>invariato</i>)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge *	519.247 (505.647)	494.848 (<i>invariato</i>)	438.645 (<i>invariato</i>)
<i>- CASSA -</i>			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	318.900 (305.300)	249.748 (<i>invariato</i>)	177.170 (<i>invariato</i>)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge *	596.272 (582.672)	559.848 (<i>invariato</i>)	495.845 (<i>invariato</i>)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

⁶⁹ L' allegato 1 è stato sostituito dal DL n. 21/2022, dal DL n. 50/2022 e dal DL n. 115/2022, in corrispondenza di precedenti autorizzazioni parlamentari all' indebitamento.

⁷⁰ DOC. LVII-BIS N. 6, approvato con risoluzione dalla Camera il 15 settembre 2022 e dal Senato il 13 settembre 2022.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che essa è coerente con il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che i livelli massimi dei saldi, come modificati per il 2022, in termini di competenza e di cassa, sono stati incrementati di un importo corrispondente al limite massimo dell'incremento del saldo netto da finanziare autorizzato dalle Camere e non si formulano osservazioni.*